

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 marzo 2015

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 2015, n. 1.

Modificazioni alle leggi regionali 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), e 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta). (15R00145)..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2015, n. 2.

Disposizioni in materia di impiego di organismi geneticamente modificati sul territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2005, n. 29 (Disposizioni in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche). (15R00146)..... Pag. 9

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 gennaio 2015, n. 05/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres. (15R00094) Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 gennaio 2015, n. 07/Pres.

Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). (15R00085) Pag. 14

REGIONE TOSCANA

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 12 gennaio 2015, n. 6.

Modifiche agli articoli 12 e 14 dello Statuto in materia di cessazione anticipata dalla carica del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti dell'Ufficio di presidenza. (15R00109) ... Pag. 26

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2015, n. 7.

Disposizioni in materia di semplificazione di procedimenti in materia di agricoltura e di centri autorizzati di assistenza agricola. (15R00100) . . . Pag. 27



LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2015, n. 8.

Attribuzione di nuove funzioni all’Autorità idrica toscana. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007). (15R00101) *Pag.* 28

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2014, n. 14.

Ratifica dell’intesa tra la Regione Lazio e la Regione Toscana per l’adozione del nuovo testo legislativo recante «Riordino dell’Istituto zootecnico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana». (15R00117) *Pag.* 30



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 2015, n. 1.

Modificazioni alle leggi regionali 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), e 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 4 del 27 gennaio 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 1995, N. 4

Art. 1.

Modificazione del titolo

1. Il titolo della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), è sostituito dal seguente: «Disposizioni in materia di elezioni comunali».

Art. 2.

Modificazioni all'art. 2

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«1. Nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto dal sindaco, dal vice sindaco e:

a) da 13 consiglieri nei comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

b) da 15 consiglieri nei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

c) da 17 consiglieri nei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti;

d) da 27 consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 4/1995, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti il consiglio comunale è composto da 11 consiglieri.».

Art. 3.

Modificazione all'art. 4

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«1. Il sindaco e il vice sindaco, nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, nonché i consiglieri comunali di tutti i comuni della Regione, sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla presente legge.».

Art. 4.

Modificazione all'art. 9

1. All'alinea del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 4/1995, dopo le parole: «Non può essere eletto sindaco o vice sindaco», sono inserite le seguenti: «, né, nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, ricoprire la carica di sindaco».

Art. 5.

Modificazione all'art. 14

1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«1. Sono eleggibili alla carica di sindaco e di vice sindaco, nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, nonché alla carica di consigliere comunale e circoscrizionale gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno fissato per la votazione.».

Art. 6.

Modificazione all'art. 14-bis

1. Il comma 2-bis dell'art. 14-bis della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:


«2-bis. Per quanto riguarda le cause ostative alla candidatura alle cariche di sindaco, di vice sindaco e di consigliere comunale si applicano le disposizioni dell'art. 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).».

Art. 7.

Modificazioni all'art. 15

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 4/1995 è sostituita dalla seguente:

«a) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'Interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori e, limitatamente al territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i Prefetti della Repubblica, i vice prefetti, il Presidente della Commissione di Coordinamento ed i funzionari di pubblica sicurezza.».



2. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 4/1995 è soppressa.

3. Alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 4/1995, le parole: «i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici» sono sostituite dalle seguenti: «i dipendenti che ne dirigono o coordinano gli uffici».

4. Alla lettera *i)* del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 4/1995, le parole: «società per azioni con capitale maggioritario del comune» sono sostituite dalle seguenti: «società per azioni con partecipazione del comune superiore al 50 per cento».

5. Alla lettera *q)* del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 4/1995, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, se le elezioni si svolgono in epoca diversa rispetto a quella prevista per il rinnovo della carica ricoperta».

6. Al comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 4/1995, la parola: «*b)*», è soppressa.

Art. 8.

Modificazioni all'art. 16

1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 4/1995, dopo le parole: «istituto o azienda soggetto a vigilanza» sono inserite le seguenti: «in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione».

2. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 4/1995, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione del comune sia inferiore al 3 per cento e fermo restando che l'assunzione da parte di un amministratore di ente locale della carica di componente dell'organo di amministrazione di società di capitali partecipata dall'ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento da parte della società, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate;».

3. La lettera *d)* del comma 1 dell'art. 16 è sostituita dalla seguente:

«*d)* colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 37 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione tributaria di Aosta. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità;».

Art. 9.

(Modificazione all'art. 22)

1. Il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«2. In occasione della consultazione elettorale, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.».

Art. 10.

Modificazione all'art. 30

1. Al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 4/1995, le parole: «negli allegati A, B, C e D alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «negli allegati A, B, C, D, D-*bis* e D-*ter*».

Art. 11.

Modificazioni all'art. 32

1. Il comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«1. Le candidature alla carica di sindaco e di vice sindaco, nei comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti, sono collegate ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati determinato nel modo seguente:

a) da un minimo di 9 ad un massimo di 13 per i comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

b) da un minimo di 11 ad un massimo di 15 per i comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

c) da un minimo di 13 ad un massimo di 17 per i comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 4/1995, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:


«1-*bis*. Le candidature alla carica di consigliere, nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati da un minimo di 7 ad un massimo di 11.».

3. Il comma 2 dell'art. 32 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«2. Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, le candidature alla carica di sindaco e di vice sindaco sono collegate a una lista o a un gruppo di liste di candidati alla carica di consigliere comunale comprendente, per ciascuna di esse, un numero di candidati non inferiore a 19 e non superiore a 27.».

4. Dopo il comma 2 dell'art. 32 della legge regionale n. 4/1995, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Nelle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al 20 per cento dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del genere meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.».



Art. 12.

Inserimento dell'art. 32-bis

1. Dopo l'art. 32 della legge regionale n. 4/1995, come modificato dall'art. 11, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis (*Presentazione delle liste per i comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti*). — 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale deve essere sottoscritta da non meno di 5 e da non più di 12 elettori, che non siano candidati.

2. La popolazione del comune è determinata in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello delle elezioni.

3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di consigliere deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

4. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 5 a 16 dell'art. 33.»

Art. 13.

Modificazioni all'art. 33

1. Alla rubrica dell'art. 33 della legge regionale n. 4/1995, le parole: «sino a 15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.001 a 15.000 abitanti».

2. Il comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco e di vice sindaco deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 15 e da non più di 30 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

b) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

c) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti.»

3. Al comma 8 dell'art. 33 della legge regionale n. 4/1995, le parole: «dall'art. 58 del decreto legislativo n. 267/2000» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 10 del decreto legislativo n. 235/2012».

Art. 14.

Modificazione all'art. 34

1. Al comma 6 dell'art. 34 della legge regionale n. 4/1995, le parole: «dall'art. 58 del decreto legislativo n. 267/2000» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 10 del decreto legislativo n. 235/2012».

Art. 15.

Modificazioni all'art. 35

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 35 della legge regionale n. 4/1995, le parole: «dall'art. 58 del decreto legislativo 267/2000» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 10 del decreto legislativo n. 235/2012».

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 35 della legge regionale n. 4/1995, è inserita la seguente:

«d-bis) verifica che nelle liste dei candidati, siano rispettate le previsioni di cui all'art. 32, comma 2-bis. In caso di mancato rispetto, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente, procedendo dall'ultimo della lista. La riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima;».

3. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 35 della legge regionale n. 4/1995, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nell'art. 32, comma 2-bis».

4. Alla lettera g) del comma 1 dell'art. 35 della legge regionale 4/1995, dopo le parole: «collegato vice sindaco,» sono aggiunte le seguenti: «nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, e alle liste dei candidati consiglieri, nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti,».

Art. 16.

Modificazione all'art. 36

1. Al comma 1 dell'art. 36 della legge regionale n. 4/1995, le parole: «il quindicesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «ottavo giorno».

Art. 17.

Modificazione all'art. 47

1. Il comma 1 dell'art. 47 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«1. Le operazioni di voto si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore sette alle ore ventitré. Gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.»

Art. 18.

Inserimento dell'art. 52-bis

1. Dopo l'art. 52 della legge regionale n. 4/1995, all'interno del titolo IV, è inserito il seguente:

«Art. 52-bis (*Modalità di elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti*). — 1. Nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti i consiglieri comunali sono eletti con sistema maggioritario.

2. Nella scheda a fianco del contrassegno di lista sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata.

3. Ciascun elettore ha diritto di votare per una lista apponendo un segno sul contrassegno di lista. Può esprimere non più di tre voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di tre preferenze, almeno una deve riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento dell'ultima preferenza.



4. Alla lista che ha riportato il maggior numero di voti validi, nel primo o nel secondo turno di votazione, sono attribuiti i due terzi del numero di seggi di consigliere assegnati al comune, così come indicati all'art. 2, comma 1-bis, con arrotondamento della cifra decimale per difetto. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste che abbiano ottenuto almeno cinque voti validi. A tal fine, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare, e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

5. Qualora una lista abbia riportato più del 70 per cento dei voti validi, le sono attribuiti i quattro quinti dei seggi di consigliere assegnati al comune, così come indicati all'art. 2, comma 1-bis, con arrotondamento della cifra decimale per difetto. I restanti seggi sono ripartiti con le modalità di cui al comma 4 fra le altre liste che abbiano ottenuto almeno 5 voti validi.

6. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

7. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

8. In caso di parità di voti si procede ad un turno di votazione da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno al quale partecipano le due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di ulteriore parità di voti si procede per sorteggio.

9. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome ed il nome o il solo cognome dei candidati prescelti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il cognome ed il nome e, ove occorra, la data di nascita del candidato prescelto. È possibile indicare il numero arabo corrispondente a coloro che si vogliono votare. Sono vietati altri segni o indicazioni.

10. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

11. Sono comunque efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, purché si riferiscano a candidati della lista votata.

12. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

13. Sono nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

14. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati prescelti.

15. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

16. Nel caso in cui l'elettore esprima un numero di preferenze superiore a tre, tutte le preferenze espresse sono nulle e rimane valido il voto di lista.».

Art. 19.

Modificazioni all'art. 53

1. Alla rubrica dell'art. 53 della legge regionale n. 4/1995, le parole: «sino a 15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.001 a 15.000 abitanti».

2. Al comma 1 dell'art. 53 della legge regionale n. 4/1995, le parole: «sino a 15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.001 a 15.000 abitanti».

3. Il comma 7 dell'art. 53 della legge regionale n. 4/1995 è abrogato.

Art. 20.

Modificazioni all'art. 54

1. Alla rubrica dell'art. 54 della legge regionale n. 4/1995, le parole: «sino a 15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.001 a 15.000 abitanti».

2. Al comma 2 dell'art. 54 della legge regionale n. 4/1995, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «caso di espressione di tre preferenze, almeno una deve riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento dell'ultima preferenza.».

Art. 21.

Modificazione all'art. 59


1. Al comma 2 dell'art. 59 della legge regionale n. 4/1995, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di espressione di tre preferenze, almeno una deve riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento dell'ultima preferenza.».

Art. 22.

Modificazioni all'art. 60

1. Il comma 1 dell'art. 60 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«1. Nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, si intendono eletti i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco che abbiano riportato un numero di voti validi superiore al 50 per cento dei votanti, purché il numero dei votanti sia superiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune; sono altresì eletti alla carica di consigliere comunale i candidati della lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.».



2. Dopo il comma 1 dell'art. 60 della legge regionale n. 4/1995, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, l'elezione è valida qualora il numero dei votanti sia superiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune e il numero dei voti validi sia superiore al 50 per cento dei votanti. Sono eletti i consiglieri della lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.»

3. Al comma 2 dell'art. 60 della legge regionale n. 4/1995, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-*bis*».

Art. 23.

Modificazioni all'art. 62

1. Al comma 3 dell'art. 62 della legge regionale n. 4/1995, prima delle parole: «Uno degli scrutatori» sono inserite le seguenti: «Nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti,».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 62 della legge regionale n. 4/1995, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, uno degli scrutatori, designato a sorte, estrae dall'urna in successione ogni scheda, la dispiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce il voto assegnato alla lista votata, il cognome ed eventualmente il nome o il numero arabo dei candidati alla carica di consigliere comunale ai quali sono attribuiti voti di preferenza; il presidente passa quindi la scheda ad altro scrutatore che insieme con il segretario prende nota del numero dei voti assegnati a ciascuna lista e del numero dei voti di preferenza assegnati a ciascun candidato alla carica di consigliere comunale.»

Art. 24.

Modificazione all'art. 63

1. Alla lettera *a*) del comma 2 dell'art. 63 della legge regionale n. 4/1995, le parole: «di cui agli allegati A, B, C e D alla presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli allegati A, B, C, D, D-*bis* e D-*ter*».

Art. 25.

Modificazione all'art. 66

1. Alla rubrica dell'art. 66 della legge regionale n. 4/1995, le parole: «sino a 15.000 abitanti», sono sostituite dalle seguenti: «da 1.001 a 15.000 abitanti».

Art. 26.

Modificazione all'art. 68

1. Al comma 1 dell'art. 68 della legge regionale n. 4/1995, le parole: «, nella quale deve avere sede» sono soppresse.

Art. 27.

Modificazioni agli allegati

1. Gli allegati A e C alla legge regionale n. 4/1995 sono sostituiti dagli allegati A e C di cui all'allegato A alla presente legge.

2. Dopo l'allegato D alla legge regionale n. 4/1995 sono aggiunti gli allegati D-*bis* e D-*ter* di cui all'allegato A alla presente legge.

Capo II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1998, N. 54

Art. 28.

Modificazione all'art. 18

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), è sostituita dalla seguente:

«*c*) il Sindaco e, nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, il Vicesindaco.»

Art. 29.

Modificazione all'art. 19

1. Il comma 8 dell'art. 19 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«8. Lo statuto comunale può prevedere che il Consiglio comunale si avvalga di commissioni consiliari e, nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, di un ufficio di presidenza, costituiti con criterio proporzionale.»

Art. 30.


Modificazione all'art. 19-bis

1. Al comma 5 dell'art. 19-*bis* della legge regionale n. 54/1998, le parole: «dall'art. 59, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)».

Art. 31.

Modificazione all'art. 19-ter

1. Al comma 1 dell'art. 19-*ter* della legge regionale 54/1998, dopo le parole: «Qualora previsto dallo statuto,» sono inserite le seguenti: «nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti,».



Art. 32.

Modificazioni all'art. 19-quater

1. Il comma 2 dell'art. 19-quater della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«2. Nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, la prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco, sino all'elezione del Presidente del Consiglio, se previsto dallo statuto. Nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, la prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta, sino all'elezione del Sindaco, dal consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi del comma 8-bis dell'art. 53 della legge regionale n. 4/1995.»

2. Il comma 5 dell'art. 19-quater della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«5. Successivamente, nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, il Consiglio procede all'elezione del Presidente del Consiglio, se previsto dallo statuto; la seduta prosegue con l'approvazione degli indirizzi generali di governo e con la nomina della Giunta o con la comunicazione dei suoi componenti. Nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti il Consiglio procede all'elezione del Sindaco e della Giunta, ivi compreso il Vicesindaco, e all'approvazione degli indirizzi generali di governo.»

Art. 33.

Modificazione all'art. 21

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 54/1998, è inserita la seguente:

«a-bis) elezione del Sindaco e della Giunta, ivi compreso il Vicesindaco, nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti;».

Art. 34.

Modificazioni all'art. 22

1. Il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«1. Nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, la Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e da un numero massimo di due assessori, scelti tra i consiglieri comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, la Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e da un numero massimo di assessori, scelti tra i consiglieri comunali, pari a:

a) due, nei comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

b) tre, nei comuni con popolazione da 3.001 a 15.000 abitanti;

c) cinque, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 54/1998, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. In tutti i Comuni, all'interno della Giunta è garantita la presenza di entrambi i generi qualora nella lista che è risultata vincitrice siano stati eletti consiglieri del genere meno rappresentato per almeno il 15 per cento degli eletti, salvo il caso in cui almeno un appartenente al genere meno rappresentato sia stato eletto alla carica di Sindaco o di Vicesindaco.».

3. Dopo il comma 1-bis dell'art. 22 della legge regionale n. 54/1998, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

«1-ter. Lo statuto può stabilire un numero di assessori superiore ai limiti previsti dal comma 1, ferma restando l'invarianza della spesa rispetto a quella derivante dall'applicazione del suddetto comma e previa attestazione dell'organo di revisione economico-finanziaria. Ai fini del rispetto dell'invarianza della spesa, non sono considerati gli oneri per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui alle disposizioni contenute nella parte I, titolo III, capo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).».

4. Al comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 54/1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, per i Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, dall'art. 25-bis».

5. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 22 della legge regionale n. 54/1998 sono abrogati.

6. Dopo il comma 6 dell'art. 22 della legge regionale n. 54/1998, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Non è, in ogni caso, ammessa la nomina di cittadini non facenti parte del Consiglio alla carica di assessore.».

Art. 35.

Modificazione all'art. 25


1. Alla rubrica e al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 54/1998, dopo la parola: «Vicesindaco» sono inserite le seguenti: «nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti».

Art. 36.

Inserimento dell'art. 25-bis

1. Dopo l'art. 25 della legge regionale n. 54/1998, come modificato dall'art. 35, è inserito il seguente:

«Art. 25-bis (Elezione del Sindaco e della Giunta nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti). — 1. Nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti il Sindaco e la Giunta comunale, ivi compreso il Vicesindaco, sono eletti dal Consiglio comunale, tra i propri componenti, nella prima seduta successiva alle elezioni comunali, subito dopo la convalida degli eletti, e comunque entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza. I cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea eletti consiglieri comunali non possono ricoprire la carica di Sindaco o di Vicesindaco.».



2. L'elezione di cui al comma 1 avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, contenente la lista dei candidati alle cariche di Sindaco, di Vicesindaco e di assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco. Essa avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. A tal fine sono indette due successive votazioni, da tenersi entro il termine di cui al comma 1. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, il Consiglio è sciolto a norma dell'art. 70, comma 1, lettera c), numero 4-bis).».

Art. 37.

Modificazione all'art. 26

1. Al comma 8-bis dell'art. 26 della legge regionale n. 54/1998, dopo le parole: «al Vicesindaco», sono aggiunte le seguenti: «e agli assessori».

Art. 38.

Modificazioni all'art. 27

1. Al comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 54/1998, dopo le parole: «Il Sindaco ed il Vicesindaco», sono aggiunte le seguenti: «nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 54/1998, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti il Sindaco, che assume le proprie funzioni all'atto della sua elezione, presta giuramento davanti al Consiglio comunale nella stessa seduta in cui viene eletto.».

Art. 39.

Modificazioni all'art. 30

1. Alla rubrica dell'art. 30 della legge regionale n. 54/1998, dopo la parola: «Vicesindaco» sono aggiunte le seguenti: «nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti».

2. Il comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«1. Nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, il Vicesindaco assume di diritto la carica di assessore comunale e, nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco, assume tutte le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge».

3. Il comma 3 dell'art. 30 della legge regionale n. 54/1998 è abrogato.

Art. 40.

Modificazioni all'art. 30-bis

1. Alla rubrica dell'art. 30-bis della legge regionale n. 54/1998, dopo la parola: «Vicesindaco» sono inserite le seguenti: «nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti».

2. Il comma 1 dell'art. 30-bis della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«1. Il Sindaco, il Vicesindaco nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, nonché il Consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni e il mandato decorre dalla data delle elezioni.».

3. Il comma 2 dell'art. 30-bis della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica, né a quella di Vicesindaco o di assessore. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.».

4. Il comma 3 dell'art. 30-bis della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«3. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di Sindaco nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica, né a quella di Vicesindaco o di assessore. È consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.».

5. Il comma 4 dell'art. 30-bis della legge regionale n. 54/1998 è abrogato.

Art. 41.

Inserimento dell'art. 30-bis 1

1. Dopo l'art. 30-bis della legge regionale n. 54/1998, come modificato dall'art. 40, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis 1 (*Sostituzione del Sindaco nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti*).— 1. Nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, il Vicesindaco, eletto dal Consiglio comunale contestualmente al Sindaco e alla Giunta, sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo.».

Art. 42.

Modificazione all'art. 30-ter

1. Alla rubrica dell'art. 30-ter della legge regionale n. 54/1998, dopo la parola: «Vicesindaco» sono inserite le seguenti: «nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti».

Art. 43.

Inserimento dell'art. 30-ter 1

1. Dopo l'art. 30-ter della legge regionale n. 54/1998, come modificato dall'art. 42, è inserito il seguente:

«Art. 30-ter 1 (*Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti. Decadenza della Giunta*). — 1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco, la Giunta decade.



2. La Giunta decade altresì nel caso in cui oltre la metà degli assessori cessi dalla carica per qualsiasi causa.

3. La decadenza di cui ai commi 1 e 2 ha effetto dalla elezione della nuova Giunta.

4. Alla sostituzione di singoli componenti della Giunta dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Consiglio su proposta del Sindaco.».

Art. 44.

Modificazione all'art. 30-quater

1. Al comma 2 dell'art. 30-quater della legge regionale n. 54/1998, dopo le parole: «il Vicesindaco», sono inserite le seguenti: «nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti».

Art. 45.

Inserimento dell'art. 30-quater 1

1. Dopo l'art. 30-quater della legge regionale n. 54/1998, come modificato dall'art. 44, è aggiunto, all'interno del Capo IV, il seguente:

«Art. 30-quater 1 (*Mozione di sfiducia costruttiva, revoca e sostituzione nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti*).— 1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere la proposta di un nuovo documento programmatico, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta, ivi compreso il Vicesindaco.

4. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.».

Art. 46.

Modificazione all'articolo 34

1. Il comma 2 dell'art. 34 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«2. Lo statuto stabilisce norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i generi nelle Giunte e negli organi collegiali non elettivi del Comune.».

Art. 47.

Modificazioni all'art. 70

1. Ai numeri 1), 2) e 4) della lettera c) del comma 1 dell'art. 70 della legge regionale n. 54/1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti».

2. Dopo il numero 4) della lettera c) del comma 1 dell'art. 70 della legge regionale n. 54/1998, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

«4-bis) mancata elezione del Sindaco, del Vicesindaco e della Giunta entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza, nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti;».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 48.

Disposizioni finali e transitorie

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per Vicesindaco deve intendersi l'organo che nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti è eletto direttamente unitamente al Sindaco e che sostituisce quest'ultimo, oltre che in caso di assenza o impedimento temporaneo, anche in caso di sua cessazione dalla carica per qualsiasi causa.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal primo rinnovo di ciascun Consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 30-bis, commi 2 e 3, della legge regionale n. 54/1998, come modificati dall'art. 40, commi 3 e 4, si computano le cariche ivi elencate ricoperte precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge a far data dalla prima elezione effettuata in ciascun Comune successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 4/1995.

4. Ciascun Consiglio comunale adegua lo statuto alle disposizioni di cui alla presente legge non oltre il sessantesimo giorno precedente alle prime elezioni comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 49.

Dichiarazione d'urgenza


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Aosta, 19 gennaio 2015

ROLLANDIN

(*Omissis*).

15R00145



LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2015, n. 2.

Disposizioni in materia di impiego di organismi geneticamente modificati sul territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2005, n. 29 (Disposizioni in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 4 del 27 gennaio 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

Previa notifica alla Commissione Europea (procedura n. 2014/0250/I - CA0A) in data 29 maggio 2014, ai sensi degli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Nell'esercizio della potestà legislativa in materia di agricoltura di cui all'articolo 2, comma primo, lettera *d*), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e del combinato disposto degli articoli 117 della Costituzione e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in attuazione dell'articolo 26bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e nel rispetto dei principi di cui alla raccomandazione 2010/C200/01 della Commissione, del 13 luglio 2010, con la presente legge la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste disciplina le modalità per prevenire la presenza e la contaminazione involontaria di organismi geneticamente modificati, di seguito denominati OGM, nelle colture convenzionali e biologiche presenti sul territorio regionale.

Art. 2.

Divieto di coltivazione

1. In considerazione del particolare assetto morfologico, idrogeologico e climatico del territorio regionale, costituito per un terzo da aree protette riconosciute e tutelate a livello europeo, e della forte frammentazione e parcelizzazione della proprietà fondiaria che impediscono di prevenire, attraverso misure di coesistenza, la presenza involontaria di OGM nelle coltivazioni di cui all'articolo 1, la coltivazione di OGM è vietata sull'intero territorio regionale.

Art. 3.

Vigilanza e controllo

1. Ferme restando le competenze di altre autorità previste da leggi statali e regionali in materia di OGM, alla vigilanza e al controllo sull'applicazione della presente legge provvede il Corpo forestale della Valle d'Aosta in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di produzioni vegetali e servizi fitosanitari, avvalendosi di laboratori accreditati per gli accertamenti analitici.

Art. 4.

Obbligo di rimozione

1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 5, in caso di accertata coltivazione di OGM il Corpo forestale della Valle d'Aosta ordina al conduttore del fondo la rimozione e la distruzione delle piante coltivate e delle eventuali sementi che da esse si siano prodotte. In caso di inottemperanza, il Corpo forestale della Valle d'Aosta provvede direttamente addebitando le spese al conduttore del fondo.

Art. 5.

Sanzioni

1. Chiunque non rispetti il divieto di cui all'articolo 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2015.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015/2017 nell'unità previsionale di base 1.10.3.10 (Interventi e servizi finalizzati allo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo, per pari importo, delle risorse iscritte nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base 1.16.2.10 (Fondo globale di parte corrente) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto B 1 (Disposizioni in materia di impiego di organismi geneticamente modificati sul territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta) dell'allegato n. 2/A al bilancio stesso.

4. I proventi derivanti dall'articolo 5 sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.



5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Abrogazione

1. La legge regionale 18 novembre 2005, n. 29 (Disposizioni in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche), è abrogata.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 20 gennaio 2015

ROLLANDIN

15R00146

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 gennaio 2015, n. 05/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 14 gennaio 2015)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);

Visto il regolamento recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano», emanato in attuazione della citata legge regionale con proprio decreto 12 agosto 2005, n. 0272/Pres., e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, abrogante il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Preso atto che è necessario aggiornare, con riferimento alla disciplina degli aiuti di Stato prevista dal predetto regolamento (UE), le disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, in attuazione della citata legge regionale;

Visto il «Regolamento recante modifiche al Regolamento recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres.» approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2648;

Ritenuto pertanto di emanare il suddetto regolamento;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2648;

Visto il decreto del Vicedirettore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali n. 2/PRODRAF del 2 gennaio 2015 con cui si è provveduto a rettificare, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, art. 7, comma 34, l'errore materiale contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2648;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres.», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al Regolamento recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 027/Pres.

(Omissis).



Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone modifiche al Regolamento recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 1-bis del DPRReg 272/2005

1. All'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Regione 272/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: «regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in GUUE serie L n. 214 del 9 agosto 2008» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 187 del 26 giugno 2014».

b) al comma 3 le parole: «dall'art. 6 del regolamento (CE) n. 800/2008» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 4 del regolamento (UE) n. 651/2014».

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 del DPRReg 272/2005

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 272/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: «dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 800/2008» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 651/2014»;

b) al comma 3 le parole «dell'art. 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 800/2008» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 651/2014»;

c) al comma 4 le parole: «anche con particolare riferimento all'individuazione dei codici ATECO relativi ai settori di attività esclusi,» sono soppresse;

d) al comma 6-bis le parole: «dall'art. 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/2008» sono sostituite dalle parole: «dall'art. 2, numero 18) del regolamento (UE) n. 651/2014».

Art. 4.

Modifiche all'art. 5 del DPRReg 272/2005

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 272/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Aiuti agli investimenti ed alle consulenze ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014».

b) al comma 1 le parole: «regolamento (CE) n. 800/2008» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 651/2014» e la lettera b) è abrogata;

c) al comma 2 le parole: «dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 800/2008» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 651/2014»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nei casi in cui l'investimento sia effettuato in una delle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato, l'intensità dell'incentivo agli investimenti non deve superare i massimali stabiliti dalla vigente

Carta degli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 14, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 651/2014.»

e) al comma 4 le parole: «dell'art. 13, paragrafi 2 e 6 del regolamento (CE) n. 800/2008» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 14, paragrafi 5 e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014».

f) al comma s) le parole: «all'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato (CE)» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato» e le parole: «periodo 2007-2013» sono sostituite dalle seguenti: «periodo 2014-2020».

g) il comma 6 è abrogato;

h) il comma 7 è abrogato.

Art. 5.

Modifiche all'art. 10 del DPRReg 272/2005

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 272/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2-bis le parole: «dall'articolo i, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/2008» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 2, numero 18) del regolamento (UE) n. 651/2014»;

b) alla lettera a) del comma 2-ter le parole: «nell'impresa beneficiaria» sono sostituite dalle seguenti: «nello stabilimento beneficiario»;

c) alla lettera c) del comma 2-ter le parole: «senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo sul venditore o viceversa» sono sostituite dalle seguenti: «che non hanno relazioni con l'acquirente»;

d) alla lettera d) del comma 2-ter dopo le parole: «dell'impresa» sono inserite le seguenti: «e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto».

Art. 6.

Modifiche all'art. 120 del DPRReg 272/2005

1. Al comma 4 dell'art. 120 del decreto del Presidente della Regione 272/2005 le parole: «dagli articoli 44, paragrafo 3 e dall'art. 45 del regolamento (CE) n. 800/2008» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 58, paragrafo 4, e dall'art. 59 del regolamento (UE) n. 651/2014».

Art. 7.

Sostituzione dell'allegato B al DPRReg 272/2005

1. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione 272/2005 è sostituito dall'allegato A al presente decreto.

Art. 8.

Sostituzione dell'allegato C al DPRReg 272/2005

1. L'allegato C al decreto del Presidente della Regione 272/2005 è sostituito dall'allegato B al presente decreto.

Art. 9.

Sostituzione dell'allegato D al DPRReg 272/2005

1. L'allegato D al decreto del Presidente della Regione 272/2005 è sostituito dall'allegato C al presente decreto.



Art. 10.

Sostituzione dell'allegato E al DPRReg 272/2005

1. L'allegato E al decreto del Presidente della Regione 272/2005 è sostituito dall'allegato D al presente decreto.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'art. 7)
Sostituzione dell'Allegato B al DPRReg 272/2005

Allegato B
(riferito all'art. 3, comma 2)

REGIME DI AIUTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014

SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014

1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafi 3 e 4 del regolamento (UE) n. 651/2014, tale regolamento non si applica:

a) agli aiuti concessi al settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI e degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;

b) agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione della compensazione per i sovraccosti diversi dai costi di trasporto nelle regioni ultraperiferiche di cui all'art. 15, paragrafo 2, lettera *b)*, del regolamento (UE) n. 651/2012, degli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, degli aiuti al finanziamento del rischio, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, degli aiuti per la tutela dell'ambiente e degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;

c) agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari oppure quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

d) agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio.

e) agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.

2. Ai sensi dell'art. 2, numeri 8 e 10 del regolamento (UE) n. 651/2014, si intende per:

a) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo;

b) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

3. Ai sensi dell'art. 2, numero 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, per «impresa in difficoltà» si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

4. Se un'impresa operante nei settori esclusi di cui alle lettere *a)*, *b)* o *c)* del precedente paragrafo 3, opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che sia garantito, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma di tale regolamento (UE).

Allegato B
(riferito all'art. 8)
Sostituzione dell'Allegato C al DPRReg 272/2005

Allegato C
(riferito all'art. 3, comma 3)

REGIME DI AIUTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014

SETTORI «SENSIBILI» ESCLUSI DAGLI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014

1. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 651/2014, gli aiuti a finalità regionale non si applicano in particolare:

a) agli aiuti a favore di attività nei settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;

b) agli aiuti individuali a finalità regionale agli investimenti a favore di un beneficiario che, nei due anni precedenti la domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti, abbia chiuso la stessa o un'analoga attività nello spazio economico europeo o che, al momento della domanda di aiuti, abbia concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata.



Allegato C
(riferito all'art. 9)
Sostituzione dell'Allegato D al DPRReg 272/2005

Allegato D
(riferito all'art. 4, comma 3-bis e all'art. 5, comma 8)

FONDO DI ROTAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE - MODALITÀ DI CALCOLO DELL'INTENSITÀ DELL'AUTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 E DEL REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014

L'entità dell'aiuto concesso a favore delle iniziative di cui all'art. 23, comma 1, con riferimento ai disposti di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e l'entità di aiuto concesso a favore delle iniziative di cui all'art. 23, comma 3 ter, con riferimento alla disciplina di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" viene effettuato mediante la seguente formula $EDU \times PIF \times RTI$ in cui:

EDU è l'elemento dono unitario, vale a dire il vantaggio rappresentato dalla riduzione di un punto del tasso di interesse, quando sono note le caratteristiche del finanziamento (durata e periodo di preammortamento);

PIF è la percentuale dell'investimento o dell'iniziativa finanziata;

RTI è l'ampiezza della riduzione del tasso.

Per consentire tale calcolo sono quindi necessari i seguenti elementi per i quali vengono formulate le seguenti precisazioni:

1. Base di riferimento delle voci che compongono l'investimento o l'iniziativa

È determinata dalla cosiddetta «spesa ammessa» a mutuo, cioè dagli importi degli investimenti o delle iniziative finanziabili.

2. Percentuale dell'investimento o dell'iniziativa finanziati

È determinata dal rapporto fra importo del mutuo concesso e l'importo della spesa accolta a finanziamento.

3. Durata totale del finanziamento

È data dalla durata dell'ammortamento del mutuo stabilita nella delibera di concessione più il periodo di preammortamento convenzionale, calcolato dalla data di delibera di concessione da parte del Comitato o da data successiva espressamente prevista come clausola particolare precedente l'erogazione dei fondi.

4. Ampiezza della riduzione del tasso di interesse

È determinata dalla differenza tra:

a) il tasso indicato dal Ministro delle attività produttive in conformità con le disposizioni dell'Unione europea e

b) il tasso agevolato determinato per le operazioni F.R.I.E.

5. Tasso di attualizzazione

È pari a quello di cui al precedente punto a).

Allegato D
(riferito all'articolo 10)
Sostituzione dell'Allegato E al DPRReg 272/2005

Allegato E
(Riferito all'art. 5, comma 10)

MEDIOCREDITO - FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER SOSTENERE GLI INVESTIMENTI AZIENDALI - MODALITÀ DI CALCOLO DELL'INTENSITÀ DELL'AUTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 E DEL REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014

I parametri da utilizzarsi per definire l'entità dell'aiuto accordato con il contributo concesso ai sensi dell'articolo so, comma 1, della legge regionale n. 12/2002, con riferimento ai disposti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" ed al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, sono i seguenti:


data di concessione: la data di concessione dell'agevolazione da parte del Comitato di gestione del Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 37, comma 4 del presente regolamento.

tasso di attualizzazione: tasso di riferimento fissato dalla Commissione ed in vigore alla data di concessione dell'agevolazione.

aiuto: sommatoria dei seguenti elementi:

a) ammontare dei contributi, relativamente alle sole rate del finanziamento già scadute precedentemente alla data di concessione dell'agevolazione, determinato per differenza tra gli importi per interessi corrisposti dai beneficiari, in base alle modalità di cui all'art. 36, comma 1, del presente regolamento, e gli interessi calcolati con le medesime modalità sugli stessi debiti residui applicando il tasso agevolato previsto all'art. 36, comma 2, del medesimo regolamento;

b) equivalente sovvenzione lorda (ESL) dell'aiuto a scadere ovvero il valore attuale, alla data di concessione dell'agevolazione, dei contributi determinati in base alle modalità di cui all'art. 36 del presente regolamento, relativamente alle rate del finanziamento non scadute.



- calcolo dell'ESL: l'equivalente sovvenzione lorda è così definita:

$$ESL = \sum_{k=1}^n \frac{A_k}{(1+t_{att}/100)^{(g/360+(k-1)/2)}}$$

dove:

- n: numero rate totali da considerare;
 g: numero giorni intercorrenti tra la data di concessione dell'agevolazione e la prima rata da considerare;
 t_{att}: tasso nominale annuo di attualizzazione;
 k: variabile da 1 a n;
 A_k: agevolazione riferibile alla k-esima rata da considerare.

- intensità lorda dell'aiuto: importo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili dell'iniziativa.

Visto: il Presidente: SERRACCHIANI

15R00094

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 gennaio 2015, n. 07/Pres.

Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

*Publicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 21 gennaio 2015*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, l'articolo 41, istitutivo del «Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine» (FAP), rivolto a persone che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri;

Visto il Regolamento di attuazione del summenzionato Fondo, di cui al proprio decreto 21 febbraio 2007, n. 035/Pres. e successive modifiche;

Visto l'articolo 10 del medesimo Regolamento, che afferma il carattere sperimentale della disciplina in questione, comportante l'obbligo di esaminare periodicamente l'attualità delle disposizioni in vigore, anche alla luce delle indicazioni provenienti dai contesti territoriali in cui si esplicano e trovano concreta applicazione le suddette norme regolamentari;

Tenuto conto che, a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio svoltesi nel tempo, è emersa la necessità di procedere tramite l'integrale sostituzione del Regolamento in vigore;

Dato atto che, allo scopo, è stata adottata la deliberazione n. 569 del 28 marzo 2014, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Riapprovazione preliminare» ed è stato avviato l'iter di acquisizione del parere della competente Commissione consiliare e di quello della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale (Conferenza), nonché dei pareri del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e della Consulta regionale delle associazioni dei disabili (Consulta);

Acquisiti i pareri favorevoli dei predetti organismi, espressi con suggerimenti o proposte di modifica;

Precisato che, nella redazione del testo definitivo del Regolamento, si è tenuto conto delle proposte ritenute accoglibili;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2426 del 12 dicembre 2014;



Decreta:

1. È emanato, il «Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)», nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

(*Omissis*).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento reca la disciplina di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (FAP) di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), rivolto a persone che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.

2. Gli interventi finanziati con il FAP sono finalizzati a:

- a) rafforzare il sostegno pubblico all'area della non autosufficienza;
- b) favorire la permanenza delle persone non autosufficienti al proprio domicilio, attivando o potenziando la rete di assistenza domiciliare integrata;
- c) garantire alle persone con disabilità adeguata assistenza personale per la vita indipendente;
- d) sostenere nel contempo la capacità di risoluzione autonoma delle famiglie, fornendo alle stesse risorse e strumenti necessari a svolgere adeguatamente i compiti di assistenza a favore dei propri familiari in stato di bisogno;
- e) contribuire al miglioramento del governo del sistema territoriale, anche attraverso la riaffermazione del Progetto personalizzato quale strumento centrale di apporto e sviluppo del percorso di cura e assistenza;
- f) incidere positivamente sul superamento dell'eterogeneità esistente nella Regione per quantità e qualità dell'offerta, tendendo progressivamente a garantire standard minimi di dimensione dell'offerta, della qualità e del governo del predetto percorso;
- g) contribuire all'incremento dei livelli di integrazione sociosanitaria, rendendo il FAP un'occasione per potenziare e accelerare i processi di responsabilizzazione

condivisa e per riorientare e potenziare l'azione dell'amministrazione regionale verso rafforzate forme di accompagnamento e sostegno all'attuazione dei cambiamenti sul territorio.

3. L'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale, di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 6/2006, può pianificare con proprio atto, dandone comunicazione alla Regione entro i trenta giorni successivi, l'utilizzo delle risorse limitatamente ai seguenti aspetti:

a) riservare per il periodo indicato nel provvedimento di concessione adottato ai sensi del regolamento di cui all'articolo 41, comma 3, della legge regionale n. 6/2006, una parte delle somme trasferite, al netto delle quote finalizzate previste dal medesimo regolamento, per le seguenti finalità:

1) situazioni urgenti o non prevedibili, nella misura massima del 3 per cento;

2) progetti sperimentali di domiciliarità innovativa, previsti nella pianificazione locale, nella misura massima del 10 per cento;

3) progetti rivolti a malati in fase terminale, nella misura massima del 5 per cento;

b) pianificare l'utilizzo delle risorse disponibili in riferimento alle diverse tipologie d'intervento e di utenza, anche in relazione ai bisogni maggiormente rappresentati nei singoli territori;

4. L'Assemblea dei sindaci di cui al comma 3 può adottare idonei strumenti per la valutazione della gravità riferita ai minori e alle persone affette da deficit sensoriali.

5. Le risorse di cui al comma 3, lettera a), non utilizzate entro il periodo ivi indicato, possono essere spese per altri interventi FAP o, in assenza di liste d'attesa, per servizi a favore della domiciliarità rivolti alla stessa tipologia di utenza del FAP.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il FAP viene utilizzato a sostegno delle situazioni di non autosufficienza trattate a domicilio e di progetti sperimentali nel settore della salute mentale.

2. Le risorse del FAP possono essere utilizzate anche nei casi in cui vi sia:

a) il contestuale ricorso a soluzioni favorevoli la permanenza a domicilio, quali i servizi semiresidenziali;

b) la sperimentazione di forme di domiciliarità innovativa.

3. Fatte salve le specifiche disposizioni riguardanti i progetti sperimentali trattati negli articoli 10, 11 e 12, nonché la perdita dei requisiti o il venir meno delle risorse, a fronte del permanere del bisogno assistenziale e dell'assenza di diversa indicazione nel progetto personalizzato, il FAP viene concesso in continuità.



Art. 3.

Progetto personalizzato

1. Le persone indicate all'articolo 1, comma 1, o chi ne fa le veci (tutore, curatore, procuratore, amministratore di sostegno, genitore di minore, familiare o convivente, civilmente obbligato) rappresentano i loro bisogni assistenziali al Servizio sociale dei Comuni o al distretto sanitario oppure, laddove presente ed operante, al punto unico di accesso o ad ogni altra forma di accesso unitario ai servizi del sistema integrato di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 6/2006.

2. Qualora i bisogni di cui al comma 1 siano conosciuti direttamente dai Servizi, questi possono agire proattivamente ai fini progettuali, acquisendo il relativo consenso della persona interessata o di chi ne fa le veci.

3. Nei confronti delle predette persone, fatti salvi i progetti sperimentali di cui agli articoli 10, 11 e 12, un'équipe multiprofessionale integrata (Unità di Valutazione Multiprofessionale - UVM), composta da almeno un assistente sociale del Servizio Sociale dei Comuni (SSC) e un operatore sanitario del distretto, mette a punto un progetto personalizzato condiviso con l'assistito, o con chi ne fa le veci, e il suo medico curante, contenente i seguenti elementi:

- a) la valutazione sintetica del bisogno e della sua natura;
- b) i risultati attesi;
- c) gli interventi necessari al soddisfacimento dei bisogni assistenziali;
- d) le risorse professionali ed economiche messe rispettivamente a disposizione dal settore sociale e da quello sanitario;
- e) le risorse attivate e messe a disposizione dalla famiglia in modo formale e informale;
- f) le risorse attivate e messe a disposizione dal volontariato;
- g) l'individuazione del responsabile del progetto (case manager);
- h) le fasi temporali e le scadenze dei monitoraggi;
- i) l'impegno sottoscritto dell'assistito o di chi ne fa le veci a realizzare il progetto, con le relative modalità;
- j) l'impegno sottoscritto, in caso di previsione del contributo per l'aiuto familiare di cui all'articolo 6, di far partecipare gli addetti all'assistenza familiare alle iniziative di formazione avviate o promosse dal proprio territorio di appartenenza.

4. In relazione all'attuazione del progetto, l'UVM esercita funzioni di monitoraggio. Qualora si evidenzino una diversa evoluzione dei bisogni, l'UVM procede alla ridefinizione dei contenuti del progetto, a seguito della quale il intervento può essere rideterminato.

5. Qualora l'UVM evidenzino una realizzazione del progetto difforme da quanto previsto nello stesso, l'intervento viene rideterminato fino alla decadenza dal beneficio e all'eventuale restituzione delle somme percepite.

Art. 4.

Struttura, accesso e ammissibilità

1. Il FAP è uno degli strumenti a disposizione dei Servizi territoriali, che possono indicarne l'utilizzo solo all'interno degli interventi complessivamente dettagliati nel progetto personalizzato. In assenza di un progetto articolato nelle componenti di cui all'articolo 3, comma 3, il ricorso al FAP non può essere disposto.

2. Gli interventi finanziati dal FAP, non cumulabili tra loro, sono i seguenti:

- a) assegno per l'autonomia;
- b) contributo per l'aiuto familiare;
- c) sostegno alla vita indipendente;
- d) sostegno ad altre forme di emancipazione e di inserimento sociale;
- e) sostegno a progetti in favore di persone con problemi di salute mentale.

3. L'accesso e l'ammissibilità agli interventi di cui al comma 2 sono basati sulla gravità della condizione di non autosufficienza misurata con gli strumenti indicati nell'Allegato A) e, laddove previsto per le singole tipologie d'intervento, sul non superamento della soglia dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), secondo quanto stabilito nell'Allegato A.

4. In caso di disabili di minore età o nei casi di impossibilità da parte dell'assistito di gestire direttamente il proprio progetto personalizzato, i benefici del FAP sono concessi a chi ne fa le veci previa sottoscrizione dell'impegno di realizzare il progetto medesimo.

Art. 5.

Assegno per l'autonomia (APA)

1. L'assegno per l'autonomia (APA) è un intervento economico avente lo scopo di rendere possibile e sostenibile l'accudimento a domicilio delle sottoindicate persone in condizione di grave non autosufficienza, misurata con gli strumenti e le modalità di cui all'Allegato A, Tabella 1:

- a) persone non autosufficienti di età pari o superiore a 65 anni;
- b) persone di età inferiore ai 65 anni in condizioni di grave disabilità, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- c) persone di età inferiore ai 65 anni in condizione di grave non autosufficienza temporanea;
- d) persone affette da gravi patologie dementigene;
- e) minori in condizioni di grave disabilità come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992;
- f) persone con grave disabilità come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, conseguente a gravissimi deficit sensoriali.

2. La soglia di ammissibilità al beneficio è un ISEE del nucleo familiare delle persone di cui al comma 1, come riportato nell'Allegato A), Tabella 1.



3. L'entità dell'assegno è graduata dall'UVM nell'ambito delle fasce di cui all'allegato B), Tabella 1, commisurate al livello di gravità e all'ISEE familiare, fatta salva la quantificazione riservata specificatamente alle demenze e riportata nell'allegato C), Tabella 1.

4. Per la graduazione si tiene conto del carico assistenziale, comunque misurato, e della situazione sociale del nucleo familiare.

5. Gli importi risultanti dall'applicazione del comma 3 sono ridotti nei casi in cui vi sia frequenza di servizi semiresidenziali convenzionati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2010, n. 2326 (LR 10/1997, art. 13, comma 2, determinazione abbattimento retta di accoglienza nei servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti) senza oneri a carico delle famiglie o con oneri inferiori al 20 per cento del costo della retta. I medesimi importi sono aumentati nei casi in cui la frequenza comporti oneri a carico delle famiglie superiori al 70 per cento della retta. L'entità delle variazioni considerate nel presente comma è quella indicata nell'Allegato D, Tabella 1.

6. Qualora nello stesso domicilio vi siano due o più persone, familiari o conviventi abituali, alle quali sia stato riconosciuto il beneficio di cui al presente articolo, il beneficio di ammontare superiore o uno dei benefici di pari ammontare sono attribuiti in misura intera, i restanti sono ridotti del 50 per cento.

7. L'intervento di cui al presente articolo va rendicontato per almeno il 50 per cento dell'importo concesso. Qualora la rendicontazione risulti inferiore, l'intervento è ridotto in misura proporzionale, anche in deroga ai limiti minimi di cui all'Allegato B, Tabella 1, e all'Allegato C, Tabella 1.

8. Con riferimento al presente intervento l'UVM esercita le proprie funzioni di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 4, sottoponendo a verifica a campione almeno il 10 per cento dei casi. Al riguardo, la Regione può emanare indicazioni e indirizzi.

Art. 6.

Contributo per l'aiuto familiare (CAF)

1. Il contributo per l'aiuto familiare (CAF) è un beneficio economico previsto allo scopo di sostenere le situazioni in cui, per l'accudimento delle persone in condizione di non autosufficienza come individuate dall'articolo 5, ci si avvale dell'aiuto di addetti all'assistenza familiare.

2. Gli addetti all'assistenza sono assunti direttamente dagli assistiti o dalle loro famiglie.

3. Gli addetti all'assistenza possono essere messi a disposizione anche da agenzie interinali e da soggetti, operanti nell'ambito dei servizi alla persona, appartenenti al settore pubblico, privato e del privato sociale, o da soggetti costituiti in forme associative che, in coerenza con i programmi di sviluppo delle economie del terri-

torio e dell'imprenditorialità locale previsti dai Piani di Zona (PDZ) di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 6/2006, agiscono nel campo dell'assistenza a domicilio.

4. I requisiti per l'ammissibilità al contributo sono i seguenti:

a) ISEE del nucleo familiare dell'assistito come riportato nell'Allegato A, Tabella 2;

b) regolare contratto con una persona fisica di cui al comma 2 o con gli altri soggetti di cui al comma 3, per un numero di ore settimanali non inferiore a quanto indicato nell'Allegato A, Tabella 2;

c) condizione di non autosufficienza misurata con le modalità riportate nell'Allegato A, Tabella 2.

5. L'entità del intervento mensile, definita tenendo conto delle ore di lavoro settimanali svolte, della gravità della condizione e della fascia ISEE, è riportata nell'allegato B, Tabella 2 e, per quanto riguarda le demenze, nell'allegato C, Tabella 2. Il monte ore ivi considerato può essere formato dalla somma oraria di due o più contratti.

6. Qualora si ricorra all'aiuto di addetti all'assistenza familiare per periodi inferiori al mese, l'importo di cui al comma 5 viene rideterminato in misura proporzionale, purché sia rispettato il numero minimo di ore settimanali previste.

7. Nel caso ci si avvalga contestualmente di due o più addetti all'assistenza familiare per un numero complessivo di ore settimanali superiore a 54, gli importi di cui agli Allegati B - Tabella 2 e C - Tabella 2, sono maggiorati del 20 per cento.

8. Qualora nello stesso domicilio vi siano due o più persone, familiari o conviventi abituali, alle quali sia stato riconosciuto il beneficio di cui al presente articolo, il beneficio di ammontare superiore o uno dei benefici di pari ammontare sono attribuiti in misura intera, i restanti sono ridotti del 50 per cento.

Art. 7.

Sostegno alla vita indipendente

1. L'intervento di cui al presente articolo concorre a finanziare i progetti di vita indipendente di cui al punto 3.1.1, lettera a), della deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 1999, n. 655 (Programma di interventi concernenti misure di sostegno a favore delle persone con handicap di particolare gravità), come integrata dall'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2003, n. 1910.

2. Le azioni finanziabili sono quelle previste al punto 3.4.1 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 1910/2003. Le relative spese sono rendicontate per almeno il 75 per cento dell'importo concesso. Qualora la rendicontazione risulti inferiore, l'intervento è ridotto in misura proporzionale, anche in deroga al limite minimo di cui all'Allegato D, Tabella 2.



3. I progetti di cui al presente articolo fanno parte del progetto personalizzato previsto all'articolo 3 e hanno i seguenti requisiti:

a) sono presentati da persone giovani o adulte in grado di autodeterminarsi, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, in condizione di grave disabilità, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, e impossibilitati a svolgere le funzioni specificate nell'Allegato A), Tabella 3, e sono negoziati con l'équipe multidisciplinare per l'handicap (EMH) di cui all'articolo 8 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»);

b) sono verificabili e modulabili nel tempo in relazione all'evoluzione degli obiettivi di progetto e al grado di soddisfazione dell'utente;

c) prevedono la facilitazione di percorsi di inserimento sociale o lavorativo.

4. I progetti iniziati nella fascia d'età indicata al comma 3, lettera a), possono protrarsi anche dopo il compimento del sessantaquattresimo anno.

5. Per coordinare il progetto personalizzato con il progetto di vita indipendente, l'UVM stabilisce i necessari raccordi con l'EMH.

6. La soglia di ammissibilità all'intervento di cui al presente articolo è un ISEE del nucleo familiare del beneficiario, come indicato nell'Allegato A, Tabella 3.

7. L'entità minima e massima degli interventi a sostegno dei progetti di vita indipendente è quella indicata nell'Allegato D, Tabella 2.

8. Le risorse destinate agli interventi di cui al presente articolo ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 251/2007 e non utilizzate entro il periodo indicato nel provvedimento di concessione adottato ai sensi del medesimo regolamento possono essere spese per altri interventi FAP o, in assenza di liste d'attesa, per servizi a favore della domiciliarità rivolti alla stessa tipologia di utenza del FAP.

Art. 8.

Sostegno ad altre forme di emancipazione e di inserimento sociale

1. L'intervento di cui al presente articolo concorre a finanziare forme di sostegno a favore delle persone in condizione di grave disabilità, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, che, pur non autodeterminandosi, possono essere inserite in progetti finalizzati alla partecipazione sociale e all'emancipazione, anche parziale, dalla famiglia.

2. A sostegno dei progetti di cui al presente articolo, relativi a persone di età compresa tra i 12 e i 64 anni, è concesso un intervento annuo nella misura indicata nell'Allegato D), Tabella 3, fermo restando che alle persone inserite nei progetti che siano contestualmente iscritte a centri semiresidenziali viene attribuito l'importo minimo previsto. L'intervento è riconosciuto a ristoro di spese diverse, non supportate da altre forme di intervento in denaro o in servizi, sostenute direttamente dal disabile o dalla sua famiglia per lo svolgimento dei progetti medesimi. Le relative spese sono rendicontate per almeno il 75 per cento dell'importo concesso. Qualora la rendicontazione risulti inferiore, l'intervento è ridotto in misura proporzionale, anche in deroga al limite minimo di cui all'Allegato D, Tabella 3.

3. La soglia di ammissibilità al beneficio è un ISEE del nucleo familiare delle persone di cui al comma 1, secondo quanto riportato nell'Allegato A, tabella 4.

Art. 9.

Indicazioni specifiche per il sostegno alle persone affette da gravi patologie dementigene

1. Gli interventi di cui agli articoli 5 e 6, destinati alle persone affette da gravi patologie dementigene documentate da adeguata certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica, sono attivati a seguito di valutazione volta a:

a) determinare se, nel quadro patologico generale, la demenza si configuri come patologia prevalente;

b) stabilire il livello di gravità della condizione dementigena secondo le modalità indicate nell'Allegato A), Tabelle 1 e 2, lettera d).

2. Ai beneficiari considerati nel presente articolo spettano gli interventi indicati al comma 1, come rivalutati nelle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato C).

3. Ai casi considerati nel presente articolo che possano rientrare anche nelle fattispecie valutabili secondo le modalità indicate nell'Allegato A) - tabelle 1 e 2, lettere a), b) e c) viene riconosciuto il trattamento economico di maggior favore.

Art. 10.

Sostegno a progetti sperimentali in favore di persone con problemi di salute mentale

1. Gli Enti gestori del Servizio Sociale dei Comuni concorrono a finanziare progetti sperimentali, a favore di persone con gravi problemi di salute mentale, aventi le seguenti caratteristiche:

a) essere rivolti a persone che presentino una situazione di gravità non solo dal punto di vista soggettivo ma anche in termini di deprivazione delle risorse di contesto;

b) essere l'esito di una progettazione integrata socio-sanitaria che veda coinvolti, a livello istituzionale, il Dipartimento di Salute Mentale, il Servizio sociale dei Comuni e il Distretto sanitario;



c) essere sostenuti da un finanziamento congiunto sociosanitario, risultante dalla quota di FAP messa a disposizione dal Servizio sociale dei Comuni e da una quota di pari ammontare messa a disposizione dall'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente;

d) essere realizzati attraverso il coinvolgimento degli utenti, delle famiglie nonché delle risorse dell'associazionismo e dell'imprenditoria sociale;

e) essere orientati all'effettiva riabilitazione e inclusione sociale delle persone coinvolte.

Art. 11.

Modalità di individuazione dei progetti sperimentali

1. Sono ammessi al beneficio dell'articolo 10 i progetti personalizzati sperimentali rivolti alle persone di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), in carico al Dipartimento di salute mentale o al Servizio sociale dei Comuni o al Distretto sanitario.

2. I progetti sono elaborati secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 1, lettera b), sulla base di una valutazione multidimensionale e multiprofessionale.

3. I progetti presentano i seguenti requisiti:

a) articolazione sui tre assi di intervento fondamentali per il funzionamento sociale degli individui costituiti da:

- 1) casa e habitat sociale;
- 2) lavoro e formazione professionale;
- 3) socialità e affettività;

b) compresenza, a carico dei destinatari dei progetti, di almeno due delle seguenti condizioni:

- 1) difficoltà nel proprio accudimento;
- 2) insufficiente o inadeguata rete familiare e problematicità nelle relazioni familiari;
- 3) isolamento sociale derivante da una debole o inadeguata rete extra familiare;

4) impossibilità di fruire di un'abitazione propria o di terzi o presenza di condizioni abitative degradate;

5) difficoltà d'inserimento lavorativo, anche pro-tetto o ad alta protezione, derivante anche da mancanza di titoli formativi o qualifiche professionali;

6) risorse economiche proprie o della famiglia ritenute insufficienti;

7) uso di sostanze psicotrope;

8) presenza di ripetuti trattamenti sanitari obbligatori o periodi di permanenza prolungata in strutture residenziali;

9) situazioni complesse di dimissione da istituzioni totali, quali ospedale psichiatrico giudiziario e carcere;

10) rischio imminente di grave rottura sociale o reato;

c) perseguimento dell'emancipazione dei destinatari attraverso il loro coinvolgimento nella definizione e nella messa a punto del progetto e la condivisione del relativo percorso di attuazione;

d) coinvolgimento dei servizi pubblici, delle cooperative sociali e dei soggetti informali nella coprogettazione e nella realizzazione dei progetti.

4. Non sono ammessi al beneficio progetti che prevedano l'inserimento dei destinatari in strutture residenziali.

Art. 12.

Modalità di finanziamento dei progetti sperimentali

1. Per il sostegno economico dei progetti di cui all'articolo 10 si sperimenta il budget individuale di salute, finanziato congiuntamente secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c).

2. L'entità del finanziamento necessario alla realizzazione dei singoli progetti è definita in sede di progettazione congiunta.

3. Il progetto, finalizzato alla progressiva autonomizzazione della persona, è finanziato per un periodo di tre anni. Nel caso in cui il progetto non sia concluso entro tale termine ma, a seguito di valutazione dei risultati perseguiti, venga accertato il raggiungimento di risultati intermedi, il progetto può essere aggiornato e rifinanziato di anno in anno per un periodo massimo di ulteriori quattro anni.

4. Il budget individuale di salute si aggiunge e non sostituisce gli interventi già previsti nello svolgimento dei compiti istituzionali di prevenzione, cura e riabilitazione.

5. L'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale e l'Azienda per i servizi sanitari definiscono, d'intesa, le modalità di raccordo tra il Servizio Sociale dei Comuni e le strutture aziendali interessate ai fini della formazione e della gestione dei progetti e dei relativi budget individuali di salute.

Art. 13.

Procedure di concessione ed erogazione dei benefici, nonché di formazione e gestione delle liste di attesa

1. Il ricorso alle prestazioni finanziate con il FAP, fatte salve le specifiche modalità di cui agli articoli 10, 11 e 12, è disposto dall'UVM.

2. L'accesso al beneficio è subordinato alla valutazione della gravità e alla predisposizione del progetto personalizzato di cui all'articolo 3. A tal fine vengono attivate in sequenza le sotto riportate azioni:

a) l'Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni (Ente gestore) stila e aggiorna la lista dei casi segnalati o comunque conosciuti, ai sensi rispettivamente dell'articolo 3, commi 1 e 2;



b) i competenti servizi territoriali attivano la presa in carico del caso con valutazione e predisposizione del progetto personalizzato entro trenta giorni dalla segnalazione, fatta eccezione per i malati terminali che sono presi in carico entro dieci giorni.

3. Qualora venga disposto il ricorso alle prestazioni del FAP ma vi sia incapienza di budget, l'Ente gestore predispone e aggiorna con scadenza semestrale apposite liste di attesa, per la cui formazione si tiene conto della necessità di valorizzare, in termini opportunamente modulati, le condizioni di gravità e di fragilità sociale, la presenza di servizi territoriali a sostegno della domiciliarità, la cronologia delle segnalazioni e l'ISEE, secondo lo schema riportato nell'Allegato E).

4. Fermi restando gli adempimenti a tutela della privacy dei beneficiari, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, le liste di attesa sono trasmesse alla Regione.

5. Allo scopo di consentire all'UVM di utilizzare il FAP nel progetto personalizzato, gli interessati producono le informazioni riguardanti l'ISEE in tempo utile.

6. La gestione amministrativa del FAP compete all'Ente gestore, il quale provvede alla concessione del beneficio con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla disponibilità economica e, qualora esistenti, secondo l'ordine delle liste di attesa.

7. L'intervento viene erogato con cadenza mensile o bimestrale.

8. Fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 10, l'erogazione dei benefici di cui al presente Regolamento viene sospesa pro quota giornaliera una volta superati i 60 giorni di ricovero presso strutture sanitarie, sociali o sociosanitarie, cumulati anche non continuativamente nel ciclo di dodici mesi. Il ciclo è calcolato a partire dalla data di decorrenza del beneficio.

Art. 14.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Regione 21 febbraio 2007, n. 35 (Regolamento di attuazione del fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6. «Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale»);

b) il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 48 (Regolamento recante modificazioni e integrazioni al Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, emanato con DPR n. 035 del 21 febbraio 2007);

c) il decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2010, n. 139 (Regolamento recante modificazioni e integrazioni al Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, «Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale», emanato con decreto del Presidente della Regione 21 febbraio 2007, n. 35 e successive modifiche);

d) il decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2012, n. 226 (Modifiche al Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 «Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale», emanato con decreto del Presidente della Regione 21 febbraio 2007, n. 35);

Art. 15.

Norme transitorie e finali

1. Alle persone già beneficiarie del FAP alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continua ad applicarsi la disciplina previgente fino alla scadenza del progetto personalizzato.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° aprile 2015, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 12, comma 3, che entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



ALLEGATO A)

CRITERI DI ACCESSO AL BENEFICIO E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI NON AUTOSUFFICIENZA

Tabella 1

APA
(articoli 5 e 9)

Destinatari	Criteri di accesso	
	gravità	soglia ISEE
a) persone di età pari o superiore a 65 anni	impossibilità di svolgere almeno 2 attività di base della vita quotidiana – Activities of Daily Living (ADL), misurata secondo la scala ADL di Katz	30.000 euro
b) persone di età pari o inferiore a 65 anni in condizione di grave disabilità (L. 104/1992, art. 3, co. 3)		
c) persone di età inferiore a 65 anni in condizione di grave non autosufficienza temporanea		
d) persone affette da gravi patologie dementigene	condizione di demenza almeno di grado 2 (CDR 2), misurata secondo la Clinical Dementia Rating Scale - CDRs	
e) minori in condizione di grave disabilità (L. 104/1992, art. 3, co. 3)	valutazione del carico assistenziale con particolare riguardo a quello tutelare	
f) persone con grave disabilità conseguente a gravissimi deficit sensoriali (L. 104/1992, art. 3, co. 3)		

Tabella 2

CAF
(articoli 6 e 9)

Destinatari	Criteri di accesso		
	gravità	ore contrattuali	soglia ISEE
a) persone di età pari o superiore a 65 anni	impossibilità di svolgere almeno 2 attività di base della vita quotidiana – Activities of Daily Living (ADL), misurata secondo la scala ADL di Katz	almeno 20 ore settimanali	30.000 euro
b) persone di età pari o inferiore a 65 anni in condizione di grave disabilità (L. 104/1992, art. 3, co. 3)			
c) persone di età inferiore a 65 anni in condizione di grave non autosufficienza temporanea			
d) persone affette da gravi patologie dementigene	condizione di demenza almeno di grado 2 (CDR 2), misurata secondo la Clinical Dementia Rating Scale - CDRs		
e) minori in condizione di grave disabilità (L. 104/1992, art. 3, co. 3)	valutazione del carico assistenziale con particolare riguardo a quello tutelare		
f) persone con grave disabilità conseguente a gravissimi deficit sensoriali (L. 104/1992, art. 3, co. 3)			

Tabella 3

SOSTEGNO ALLA VITA INDIPENDENTE
(articolo 7)

Destinatari	Criteri di accesso	
	gravità	soglia ISEE
vedi articolo 7, comma 3	impossibilità di svolgere almeno 2 attività di base della vita quotidiana – Activities of Daily Living (ADL), misurata secondo la scala ADL di Katz	60.000 euro

Tabella 4

SOSTEGNO AD ALTRE FORME DI EMANCIPAZIONE E INSERIMENTO SOCIALE
(articolo 8)

Destinatari	Criteri di accesso	
	soglia ISEE	
vedi articolo 8, commi 1 e 2	30.000 euro	



ALLEGATO B)

IMPORTI ASSEGNO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE (APA) E CONTRIBUTO PER L'AIUTO FAMILIARE (CAF)

Tabella 1**Entità APA**

(riferita all'articolo 5, comma 3)

(Valori annuali in euro)

	Fino a 7.500		da 7.501 a 15.000		da 15.001 a 22.500		da 22.501 a 30.000	
	≥3 ADL	2 ADL	≥3 ADL	2 ADL	≥3 ADL	2 ADL	≥3 ADL	2 ADL
Min	5.448	3.756	4.956	3.252	3.852	2.352	2.748	1.548
Max	6.204	4.500	5.700	3.996	4.596	3.096	3.504	2.196

.....

Tabella 2**Entità CAF**

(riferita all'articolo 6, comma 5)

(Valori annuali in euro)

		Fino a 7.500		Da 7.501 a 15.000		da 15.001 a 22.500		da 22.501 a 30.000	
		≥3 ADL	2 ADL	≥3 ADL	2 ADL	≥3 ADL	2 ADL	≥3 ADL	2 ADL
Fascia oraria	20-24	6.276	5.028	5.496	4.392	4.392	3.516	3.456	2.760
	25-39	8.688	6.948	7.608	6.084	6.084	4.860	4.776	3.828
	>39	10.920	8.736	9.552	7.644	7.644	6.108	6.000	4.800



ALLEGATO C)

**IMPORTI ASSEGNO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE (APA) E CONTRIBUTO PER L'AIUTO FAMILIARE (CAF)
PER LE DEMENZE**

Tabella 1

Entità APA - Demenze
(riferita all'articolo 9, comma 2)

(Valori annuali in euro)

	Fino a 7.500			da 7.500 a 15.000			da 15.001 a 22.500			da 22.501 a 30.000		
	CDR 4/5	CDR 3	CDR 2	CDR 4/5	CDR 3	CDR 2	CDR 4/5	CDR 3	CDR 2	CDR 4/5	CDR 3	CDR 2
Min	6.000	5.448	3.756	5.448	4.956	3.252	4.236	3.852	2.352	3.024	2.748	1.548
Max	6.816	6.204	4.500	6.276	5.700	3.996	5.064	4.596	3.096	3.852	3.504	2.196


.....

Tabella 2

Entità CAF - Demenze
(riferita all'articolo 9, comma 2)

(Valori annuali in euro)

Fascia oraria		Fino a 7.500			Da 7.501 a 15.000			da 15.001 a 22.500			da 22.501 a 30.000		
		CDR 4/5	CDR 3	CDR 2	CDR 4/5	CDR 3	CDR 2	CDR 4/5	CDR 3	CDR 2	CDR 4/5	CDR 3	CDR 2
20-24		6.900	6.276	5.028	6.048	5.496	4.392	4.836	4.392	3.516	3.792	3.456	2.760
25-39		9.552	8.688	6.948	8.364	7.608	6.084	6.696	6.084	4.860	5.256	4.776	3.828
>39		12.000	10.920	8.736	10.500	9.552	7.644	8.400	7.644	6.108	6.600	6.000	4.800



ALLEGATO D)

Tabella 1 APA - MODIFICA DEGLI IMPORTI IN CASO DI UTILIZZO DI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI
(articolo 5, comma 5)


Frequenza centri semiresidenziali	Modifica importi
gratuita o con quota a carico del beneficiario < 20 per cento	riduzione del 20 per cento
con quota a carico del beneficiario ≥ 20 e ≤ 70 per cento	nessuna modifica
con quota a carico del beneficiario > 70 per cento	maggiorazione del 10 per cento

Tabella 2 SOSTEGNO ALLA VITA INDIPENDENTE – IMPORTI CONCEDIBILI
(articolo 7, comma 7)

Importo annuo minimo	Importo annuo massimo	Soglia ISEE
3.000 €	22.000 €	60.000 €

Tabella 3 SOSTEGNO AD ALTRE FORME DI EMANCIPAZIONE E INSERIMENTO SOCIALE - IMPORTI CONCEDIBILI
(articolo 8, comma 2)

Importi annui
da 3.000 € a 12.000 € *
* ai titolari di specifico progetto avente le finalità di cui all'articolo 8 che siano anche iscritti a centri semiresidenziali è attribuito l'importo minimo di 3.000 €.



ALLEGATO E)

FORMAZIONE LISTE DI ATTESA (articolo 13, comma 3)


ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

CRITERIO	INDICATORE	PUNTI
Economico	ISEE	
	Fino a 7.500 €	15
	Da 7.501 a 15.000 €	10
	Da 15.001 a 22.500 €	6
	Da 22.501 a 30.000 €	3
Funzionale¹	ADL perse / CDRs	
	6 ADL / CDR 5	30
	5 ADL / CDR 4	20
	4 ADL / CDR 3	14
	3 ADL / CDR 2	10
Socio-familiare	Utente solo o convivente con persona non/parzialmente capace di assisterlo adeguatamente, senza rete sociale (familiari, vicinato, volontariato)	10
	Utente solo o convivente con persona non/parzialmente capace di assisterlo adeguatamente, con rete sociale che assiste in maniera saltuaria	8
	Utente solo o convivente con persona non/parzialmente capace di assisterlo adeguatamente, con rete sociale che assiste in maniera continuativa	5
	Utente convivente con persona capace di assisterlo adeguatamente	3
	Utente convivente con due o più persone capaci di assisterlo adeguatamente	1
Presenza altri servizi	Nessun servizio	5
	Scarsa copertura - max 4 h/settimana	4
	Sufficiente copertura - 5-15 h/settimana	3
	Buona copertura - 16-34 h/settimana	2
	Ottima copertura - 7+ h/die	1
Bonus particolari	Utenti terminali	30 ²
	Minori	10
Bonus attesa	Oltre 12 mesi	3
	Da 9 a 12 mesi	2
	Da 6 a 9 mesi	1
Totale		

¹ L'individuazione dello strumento valutativo relativo a minori e sensoriali in grado di produrre un punteggio equiparabile a quello utilizzato nell'ambito del criterio "funzionale" viene effettuata a livello territoriale.

² Da attribuire solamente in caso di esaurimento delle risorse dedicate a questa tipologia di utenza ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a).

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI



REGIONE TOSCANA

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 12 gennaio 2015, n. 6.

Modifiche agli articoli 12 e 14 dello Statuto in materia di cessazione anticipata dalla carica del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti dell'Ufficio di presidenza.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 14 gennaio 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge statutaria:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 123 della Costituzione;

Visti gli articoli 12, 14 e 79 dello Statuto;

Considerato quanto segue:

1. È opportuno prevedere un espresso rinvio al regolamento interno all'Assemblea consiliare al fine di disciplinare le diverse possibili ipotesi di cessazione anticipata dalla carica di Presidente e di componente dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, al fine di evitare lacune ordinarie nella disciplina del funzionamento degli organi che sono essenziali allo svolgimento delle funzioni consiliari;

A P P R O V A
la presente legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 12 dello Statuto

Dopo il comma 2 dell'art. 12 dello Statuto è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il regolamento interno disciplina i casi di cessazione anticipata dalla carica del presidente del consiglio per dimissioni, decadenza, mozione di sfiducia o altra causa.».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 14 dello Statuto

1. Dopo il comma 3 dell'art. 14 dello Statuto è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il regolamento interno disciplina i casi di cessazione anticipata dalla carica dei componenti dell'ufficio di presidenza per dimissioni, decadenza, mozioni di sfiducia o altra causa.».

Art. 3.

Decorrenza

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della presente legge statutaria.

La presente legge statutaria è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge statutaria della Regione Toscana.

Firenze, 12 gennaio 2015

ROSSI

La presente legge statutaria, approvata dal Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 123, secondo comma della Costituzione, con prima deliberazione in data 29 luglio 2014 e con seconda deliberazione in data 30 settembre 2014, è promulgata ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62, in assenza di ricorso governativo e di richieste di referendum nei termini di cui all'avviso pubblicato in data 6 ottobre 2014.

Estremi dei lavori preparatori

Proposta di legge statutaria 24 luglio 2014, n. 8.

Proponenti:

Consiglieri: Antichi, Carraresi, Ciucchi, Ferrucci, Lazzeri, Magnolfi, Manneschi, Sgherri.

Assegnata alla 1ª Commissione consiliare.

Messaggio della commissione in data 9 settembre 2014.

Approvata con prima deliberazione in data 29 luglio 2014.

Approvata con seconda deliberazione in data 30 settembre 2014.

15R00109



LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2015, n. 7.

Disposizioni in materia di semplificazione di procedimenti in materia di agricoltura e di centri autorizzati di assistenza agricola.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 23 gennaio 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *n*) e *z*), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura «AGEA», a norma del l'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008 (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola);

Considerato quanto segue:

1. In Toscana gran parte dei procedimenti amministrativi attinenti all'esercizio dell'attività agricola sono gestiti per mezzo di istanze presentate attraverso il sistema informativo dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) di cui alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura «ARTEA») e ciò ha permesso di raggiungere un ottimo livello di semplificazione e una consistente riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti in materia agricola;

2. L'esercizio dell'attività agricola comporta anche adempimenti amministrativi discendenti da normative non strettamente attinenti alla materia agricola, come per esempio quelli relativi alla gestione delle acque, al programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale, alla valutazione d'incidenza;

3. Al fine di assicurare una disciplina regionale organica di snellimento e semplificazione amministrativa di tutti i procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, è opportuno prevedere la possibilità per i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), ai sensi dell'art. 14 comma 6 del decreto legislativo 29 mar-

zo 2004 n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere *d*), *f*), *g*), *l*), *ee*), della l. 7 marzo 2003, n. 38), di ricevere istanze, domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni relative a procedimenti funzionali all'esercizio dell'attività agricola, compresi quelli afferenti alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c*), del d.m. agricoltura 27 marzo 2008 (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola) che i soggetti che esercitano l'attività agricola hanno facoltà di presentare ai CAA medesimi.

4. In considerazione della facoltatività dell'attività che i CAA possono svolgere ai sensi della presente legge, la stessa non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Approva la presente legge:

Art. 1.

Semplificazione istruttoria per il tramite dei CAA

1. Al fine di garantire la semplificazione degli adempimenti amministrativi, i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, possono ricevere istanze, domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni relative ai procedimenti funzionali all'esercizio dell'attività agricola, nonché a quelli d'interesse dell'impresa agricola afferenti alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c*), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008 (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola), presentate da soggetti che esercitano l'attività agricola.

2. I CAA possono esercitare le attività di cui al comma 1, anche di competenza degli enti locali, per conto dei soggetti che esercitano l'attività agricola e, in tal caso, agiscono sulla base di specifico mandato del soggetto delegante.

3. La Giunta regionale, con una o più deliberazioni da approvare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua i procedimenti amministrativi di cui al comma 1, di competenza della Regione e degli enti locali, per i quali sono applicate le procedure di cui il presente articolo, nonché gli adempimenti di istruttoria documentale cui i CAA sono tenuti con riguardo ai predetti procedimenti.

4. Nelle deliberazioni ricognitive dei procedimenti di cui al comma 3, la Giunta regionale riporta altresì, nel rispetto di quanto disposto dalle singole normative di settore di disciplina dei procedimenti, i termini massimi di conclusione degli stessi, decorsi i quali l'istanza si intende accolta.

5. Le istanze, domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni di cui al comma 1 presentate dal CAA all'amministrazione competente sono corredate dall'attestazione o dichiarazione in cui il CAA certifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione allegata.



6. Per i procedimenti amministrativi oggetto della presente legge, di cui lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) è responsabile, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), il CAA presenta le istanze, domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni da esso ricevute allo SUAP territorialmente competente, ferma restando, per i relativi procedimenti, l'applicazione delle procedure di cui alla presente legge.

7. Il CAA rilascia ai soggetti di cui al comma 1 l'attestazione della trasmissione dell'istanza all'amministrazione competente ai fini della decorrenza del termine per l'adozione del provvedimento finale, nonché la certificazione dell'intervenuto decorso del termine.

Art. 2.

Informativa al Consiglio regionale

1. Entro ventiquattro mesi dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale invia alle commissioni consiliari competenti un'informativa in cui sono evidenziati i risultati ottenuti in termini di semplificazione e le eventuali criticità emerse in sede di prima applicazione.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 20 gennaio 2015

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 gennaio 2015.

(Omissis).

15R00100

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2015, n. 8.

Attribuzione di nuove funzioni all'Autorità idrica toscana. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 23 gennaio 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(Omissis).

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;


Visto il decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare l'articolo 36, commi 2 e 3;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011 n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);

Considerato quanto segue:

1. Nell'ambito delle aree di cui all'articolo 36 bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 83/2012, convertito dalla legge 134/2012, è necessario garantire una progettazione unitaria degli interventi di bonifica mediante depurazione delle acque di falda, cui provvede la Regione ove non intervengano i soggetti obbligati o interessati direttamente o anche attraverso la costituzione di consorzi privati;

2. In considerazione delle competenze dell'Autorità idrica toscana sui processi di depurazione delle acque reflue ed al fine di consentire l'eventuale sfruttamento delle dotazioni impiantistiche già esistenti, secondo quanto previsto dall'articolo 243, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), si rende opportuno prevedere che la Regione possa avvalersi di tale ente, dotato di idonea organizzazione amministrativa e strumentale, per la progettazione ed attuazione dei suddetti interventi;



3. Poiché l'articolo 49 della legge regionale n. 69/2011, che ha istituito l'osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, riconosce ai membri di tale organismo unicamente un gettone di presenza pari a trenta euro a seduta, è necessario prevedere la possibilità del rimborso delle spese di trasferta effettivamente sostenute, al fine di garantire che l'espletamento di un incarico, per il quale è richiesta un'esperienza altamente qualificata e un'elevata e riconosciuta professionalità, non risulti oneroso per il soggetto chiamato a svolgerlo;

Approva la presente legge

Art. 1.

Inserimento dell'articolo 4-bis nella legge regionale n. 69/2011

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2011 n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Funzioni in materia di bonifica di siti contaminati). — 1. Nell'ambito delle aree di cui all'articolo 36 bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la Regione può avvalersi, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), dell'Autorità idrica toscana per la progettazione e l'affidamento degli interventi di bonifica da effettuare mediante depurazione delle acque di falda, nonché per il monitoraggio sull'attuazione degli stessi, anche al fine di consentire l'utilizzazione, previi eventuali necessari interventi di adeguamento, degli impianti di trattamento delle acque reflue già esistenti.

2. I progetti di cui al comma 1 sono approvati dalla Regione.

3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione stipula specifici accordi con l'Autorità idrica e gli altri soggetti interessati.»

Art. 2.

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 69/2011

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 7 della legge regionale n. 9/2011 è inserito il seguente:

«9-bis. La Regione mette a disposizione dell'assemblea, a titolo gratuito, i propri spazi di rappresentanza per lo svolgimento delle sedute, quando questo non precluda le attività regionali programmate».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 35 della legge regionale n. 69/2011

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 35 della legge regionale n. 69/2011 è inserito il seguente:

«5-bis. La Regione mette a disposizione dell'assemblea, a titolo gratuito, i propri spazi di rappresentanza per lo svolgimento delle sedute, quando questo non precluda le attività regionali programmate».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 49 della legge regionale n. 69/2011

1. Al comma 10 dell'articolo 49 della legge regionale n. 69/2011 dopo le parole: «un gettone di presenza pari a trenta euro a seduta.» sono aggiunte le seguenti: «Ai membri dell'osservatorio spetta altresì il rimborso, nella misura prevista per i dirigenti regionali, delle spese di vitto, alloggio e trasporto effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute dell'organismo, fino ad un massimo di cinque sedute l'anno.»

Art. 5.

Modifiche all'articolo 76 della legge regionale n. 69/2011

1. Il comma 2 dell'articolo 76 della l. 69/2011 è sostituito dal seguente:

«2. Gli oneri di cui alla presente legge, derivanti dalla costituzione e dal funzionamento dell'osservatorio di cui all'articolo 49, sono stimati in euro 3.000,00 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e sono finanziati, senza nuove o maggiori spese, mediante gli stanziamenti di cui alla unità previsionale di base (UPB) 432 «Azioni di sistema per la tutela dell'ambiente - Spese correnti» del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015 - 2017.»

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 20 gennaio 2015

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 gennaio 2015.

15R00101



REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2014, n. 14.

Ratifica dell'intesa tra la Regione Lazio e la Regione Toscana per l'adozione del nuovo testo legislativo recante «Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana».

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 104 del 30 dicembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ratifica

1. Ai sensi dell'art. 117, ottavo comma della Costituzione e dell'art. 12, comma 3 dello Statuto, è ratificata l'intesa, allegata alla presente legge, tra la Regione Lazio e la Regione Toscana per il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana.

2. L'intesa di cui al comma 1 è stata sottoscritta il 26 febbraio 2014, repertorio n. 16972 del 27 febbraio 2014, dal Presidente della Regione Lazio e dal Presidente della Regione Toscana, nel testo allegato, che costituisce parte integrante della presente legge.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena e completa esecuzione è data all'intesa di cui all'art. 1 come riportata in allegato.

Art. 3.

Disposizione finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente, iscritte nel programma 07 «Ulteriori spese in materia sanitaria» della missione 13 «Tutela della salute», ivi comprese le risorse dei programmi del bilancio della Regione destinate a interventi specifici dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 4.

Efficacia dell'intesa e abrogazioni

1. Le disposizioni dell'intesa di cui all'art. 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 è abrogata la legge regionale 6 agosto 1999, n. 11 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico delle regioni Lazio e Toscana) e successive modifiche.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 29 dicembre 2014

ZINGARETTI

ALLEGATO

Adozione del nuovo testo legislativo recante «Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e Toscana»

INTESA

TRA

REGIONE LAZIO

E

REGIONE TOSCANA

Visto l'art. 117, ottavo comma della Costituzione;

Visto l'art. 12, comma 3 dello Statuto della Regione Lazio recante: «Stipula intese con altre regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni relative alla cura di interessi aventi riflessi oltre i limiti del proprio territorio, con particolare riferimento ai bacini territoriali con caratteristiche omogenee. Le intese, ratificate con legge regionale, possono prevedere la costituzione di organi ed uffici comuni»;

Visto l'art. 68, commi 1 e 2 dello Statuto della Regione Toscana recanti: «promuove intese con le altre regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni e la cura di interessi interregionali. Le intese con altre regioni sono ratificate con legge e possono prevedere anche la costituzione di organi e discipline normative comuni»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'art. 4, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421) ed in particolare l'art. 2, comma 5 che prevede che nel caso di istituti interregionali le regioni provvedono di concerto;

Visto, in particolare, l'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 rubricato (Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute);

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183), in particolare, il Capo II recante norme di riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, attuative dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge n. 183/2010 e l'abrogazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 270/1993



incompatibili con la nuova riorganizzazione, nonché in particolare l'art. 10, comma 2 che prevede analoghe disposizioni per gli istituti interregionali a quelle previste dall'art. 2, comma 5 del decreto legislativo n. 270/1993;

Vista per la Regione Toscana, la legge regionale del 29 luglio 1999, n. 44 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico delle regioni Lazio e Toscana) e successive modifiche;

Vista per la Regione Lazio, la legge regionale del 6 agosto 1999, n. 11 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico della Regione Lazio e Toscana) e successive modifiche che definisce, in particolare, le linee di indirizzo e le modalità di gestione, di organizzazione e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana;

Visto che: il Dipartimento programmazione economica e sociale con atto di organizzazione n. B02610 del 24 giugno 2013, ha provveduto alla Costituzione di un gruppo di lavoro interregionale per la predisposizione della proposta di legge regionale «Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e Toscana (IZS LT) ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, Capo II»;

Premesso che: l'Istituto zooprofilattico sperimentale Lazio e Toscana, di seguito denominato Istituto, si occupa di diagnosi delle malattie infettive degli animali domestici e selvatici, effettua analisi finalizzate alla valutazione della salubrità degli alimenti destinati all'uomo e agli animali, di sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive animali, in particolare, di quelle trasmissibili all'uomo, anche nel contesto di contaminazioni ambientali che interessano gli alimenti e le popolazioni animali. In tali campi svolge anche attività di ricerca e di sperimentazione ai sensi del decreto legislativo n. 270/1993 e delle rispettive leggi regionali di recepimento della normativa statale, (legge regionale n. 11/1999 della Regione Lazio e legge regionale n. 44/1999 della Regione Toscana);

Considerato che: nel corso di questo decennio l'Istituto è stato un punto di riferimento indispensabile per le emergenze veterinarie a carattere epidemico, per quelle legate alla contaminazione ambientale e per quelle connesse alla valutazione del rischio nel settore della sicurezza degli alimenti, che si sono manifestate nel territorio delle due regioni;

Considerato che: il finanziamento dell'ente deriva, in larga parte, dalla quota di competenza della parte vincolata dal Fondo sanitario nazionale destinato agli IZS, dalle entrate derivanti dai piani di risanamento delle malattie del bestiame, da progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea, Stato e regioni, da introiti per prestazioni rese a favore delle regioni coerenti, di enti e di privati;

Considerato che: con decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, nell'ambito di norme di carattere generale riguardanti la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, sono state emanate nuove disposizioni riguardanti il riordino degli istituti zooprofilattici; di conseguenza le regioni, devono aggiornare i rispettivi ordinamenti, conformandosi alle nuove disposizioni ed emanando indirizzi in materia di gestione, organizzazione e di funzionamento;

Considerato che: nella seduta del 26 luglio 2013, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge recante «disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e formazione medico specialistica e di benessere animale» per la promozione della prevenzione e di corretti stili di vita; il cui art. 9 rinnova la delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente sugli enti vigilati dal Ministero della salute prevedendo la necessità di realizzare il coordinamento delle disposizioni recate dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 con le altre disposizioni della normativa vigente concernenti la natura giuridica, le funzioni, il patrimonio e i finanziamenti relativi ai medesimi enti vigilati;

Ravvisata, pertanto, l'esigenza di promuovere nell'ambito del processo di delega sunnominato, da parte delle due regioni, una iniziativa che conduca alla stesura di un testo unico del Governo sull'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali che sia rispettoso anche delle istanze delle regioni, più volte manifestate, nel corso dell'*iter* di approvazione del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106;

Ritenuto: con riferimento alla procedura per la emanazione delle nuove leggi regionali in materia, di utilizzare lo strumento dell'intesa tra le due regioni coerenti, previsto dall'art. 117, ottavo comma, della Costituzione novellata nel 2001 e dai rispettivi Statuti regionali, avente ad oggetto un nuovo testo normativo in materia che va a sostituire quello vigente, a cui seguirà l'emanazione di una legge regionale di ratifica, al fine di evitare un *iter* procedurale autonomo nelle due regioni, con tempi di gran lunga superiori e esiti di normazione non sempre adeguati;

Ritenuto altresì: di sostituire il testo delle rispettive leggi regionali in materia con il nuovo testo, oggetto dell'intesa, al fine sia di recepire le modifiche previste dal capo II del decreto legislativo n. 106/2012 e sia di procedere all'attività di manutenzione della normativa vigente.

Tutto ciò premesso e considerato, la Regione Lazio con sede in Roma, via Cristoforo Colombo, 212, nella persona del Presidente, Nicola Zingaretti, ivi domiciliato per la carica e la Regione Toscana con sede in Firenze, piazza del Duomo, 10, nella persona del Presidente, Enrico Rossi, ivi domiciliato per la carica, le parti come sopra rappresentate convergono e stipulano quanto segue;

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Lazio e la Regione Toscana, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e delle disposizioni di cui al capo II del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183), definiscono le linee di indirizzo e le modalità di gestione, di organizzazione e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana di seguito denominato Istituto.

2. Le regioni Toscana e Lazio assicurano, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, l'attività di coordinamento dell'Istituto con le strutture ed i servizi veterinari e di sicurezza degli alimenti presenti sul territorio regionale.

Art. 2.

Natura e funzioni

1. L'Istituto è un ente tecnico-scientifico erogatore di servizi tecnologicamente avanzati ed opera nel rispetto della normativa vigente in tema di qualità di servizi.

2. L'Istituto è ente pubblico dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica.

3. L'Istituto opera nell'ambito del servizio sanitario, erogando gratuitamente alla Regione Toscana, alla Regione Lazio ed alle aziende unità sanitarie locali, le prestazioni e le collaborazioni tecnico-scientifiche che nell'ambito dei compiti istituzionali di cui all'art. 3, concorrono alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza, salvo le prestazioni poste a carico delle regioni e delle aziende unità sanitarie locali dalla normativa vigente in materia.

Art. 3.

Compiti istituzionali

1. Per l'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di sicurezza degli alimenti, l'Istituto è tenuto, in via ordinaria, a svolgere:

a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali;

b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;

c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria ed all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;

d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;

e) il supporto tecnico, scientifico ed operativo all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria;

f) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale, anche mediante un centro epidemiologico;

g) l'esecuzione degli esami e analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale;

h) l'esecuzione degli esami e alle analisi necessarie all'attività di controllo sull'alimentazione animale;



i) lo studio, la sperimentazione di tecnologie metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;

l) la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori dei paesi esteri;

m) l'attuazione di iniziative statali o regionali per la formazione e l'aggiornamento di veterinari e di altri operatori;

n) l'effettuazione di ricerche di base finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università ed istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle regioni e di enti pubblici e privati;

o) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario anche esteri, previe opportune intese con il Ministero della salute;

p) la elaborazione e applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;

q) l'informazione, il supporto e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoonosologica e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;

r) l'attività di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive sugli alimenti di origine vegetale non trasformati, in coerenza con gli indirizzi regionali riguardanti l'organizzazione e la programmazione di tale attività;

s) l'assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che venga loro demandato dalle regioni o dallo Stato, sentite le regioni interessate.

2. Al fine di favorire il compito di raccordare le attività istituzionali agli obiettivi ed indirizzi programmatici regionali, la Regione Lazio, d'intesa con la Regione Toscana, convoca in un'apposita riunione il consiglio di amministrazione e la direzione generale, entro il mese di novembre di ogni anno, per individuare le linee guida per le attività di programmazione dell'esercizio successivo garantendo il raccordo coordinato, territoriale e tecnico-funzionale con i dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali.

3. Per i compiti attinenti e correlati, le regioni Lazio e Toscana garantiscono, anche mediante specifiche azioni nei rispettivi atti di programmazione regionale, la partecipazione dell'Istituto all'esercizio delle politiche agrozootechiche, alimentari, ambientali ed il coordinamento del medesimo con le relative agenzie.

Art. 4.

Produzione di medicinali e prodotti

1. L'Istituto, sulla base delle norme vigenti, provvede alla produzione, alla commercializzazione ed alla distribuzione dei medicinali e dei prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.

2. La Regione Lazio e la Regione Toscana, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, possono incaricare l'istituto di effettuare la preparazione e la distribuzione di medicinali ed altri prodotti per la profilassi, nonché di effettuare altri interventi di sanità pubblica veterinaria.

3. L'Istituto, previa autorizzazione delle regioni Lazio e Toscana, può associarsi ad altri Istituti zooprofilattici sperimentali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali ed altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.

4. Le attività di produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti, fatta eccezione per quelli non destinati all'immissione sul mercato, devono essere svolte in appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile propri e separati dagli altri reparti dell'Istituto.

Art. 5.

Prestazioni nell'interesse di terzi

1. L'Istituto può erogare prestazioni a richiesta di aziende, enti, associazioni, o di altri soggetti pubblici o privati, relative a:

- a) analisi batteriologiche, analisi chimiche e tossicologiche;
- b) diagnostica anatomo-patologica;
- c) diagnostica di laboratorio;

d) analisi parassitologiche ed altre analisi diagnostiche;

e) analisi istologiche;

f) analisi del latte;

g) analisi sierologiche;

h) sopralluoghi, analisi virologiche dirette.

2. L'Istituto può stipulare convenzioni o contratti di consulenza per fornire servizi continuativi e per erogare le prestazioni di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali, sulla base di linee di guida stabilite dalla Regione Lazio d'intesa con la Regione Toscana.

3. Le prestazioni di cui al comma 1 possono essere rese esclusivamente in subordine all'assolvimento dei compiti istituzionali di cui all'art. 3.

4. Le tariffe minime per le prestazioni previste al comma 1, sono definite, su proposta dell'Istituto, d'intesa tra la Regione Lazio e la Regione Toscana, sulla base di criteri stabiliti dal Ministero della salute.

5. L'Istituto può altresì, mediante convenzioni, svolgere attività di supporto tecnico-scientifico e di stage nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca.

Art. 6.

Organizzazione

1. L'Istituto ha sede legale a Roma, è organizzato in laboratori ed è articolato in strutture operative territoriali.

2. L'istituzione di nuove strutture operative territoriali o la eventuale soppressione di quelle esistenti sono soggette, previa intesa fra le regioni Lazio e Toscana, a formale atto di approvazione delle rispettive giunte regionali.

3. L'organizzazione interna ed il funzionamento dell'Istituto sono stabilite dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto, di cui all'art. 19, comma 3, nel rispetto dei seguenti principi:

a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa adeguandole ai principi di efficacia, efficienza ed economicità e, nel contempo, garantendo l'integrazione ed il coordinamento tecnico-funzionale, secondo criteri di equilibrio dei servizi e di erogazione delle prestazioni tra la Regione Toscana e la Regione Lazio;

b) uniformità della presenza sul territorio e economicità di gestione della rete delle strutture territoriali al fine di assicurare l'erogazione delle prestazioni e dei servizi, individuati dalla programmazione regionale della Toscana e del Lazio e lo stretto collegamento con le rispettive aziende unità sanitarie locali;

c) razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa dell'Istituto ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 106/2012.

Art. 7.

Organi

1. Sono organi dell'Istituto:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il direttore generale;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 8.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, che dura in carica quattro anni, è nominato dal Presidente della Regione Lazio, che ne convoca la prima riunione, di concerto con la Regione Toscana ed è composto da tre membri muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, di cui uno designato dal Ministro della salute e gli altri designati uno dalla Regione Lazio ed uno dalla Regione Toscana e non possono essere rinominati più di una volta. Le condizioni di incompatibilità ed inconferibilità all'incarico sono stabilite dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.



2. I componenti del consiglio di amministrazione cessano anticipatamente dalla carica in caso di:

- a) scioglimento del consiglio;
- b) dimissioni volontarie;
- c) incompatibilità non rimossa entro trenta giorni dalla nomina;
- d) condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati che comportino la decadenza dalla carica di amministratore pubblico;
- e) decadenza dovuta ad assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione.

3. Il direttore generale dell'Istituto, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, ne informa tempestivamente, il Presidente della Regione Lazio ed il Presidente della Regione Toscana.

4. Il Presidente della Regione Lazio o alternativamente della Toscana, ai sensi dell'art. 24, comma 2, ove ricorrono i casi di cui al comma 2, lettere c) ed e), contesta la sussistenza delle condizioni di incompatibilità o di decadenza.

5. Il componente del consiglio di amministrazione, contestato ai sensi del comma 4, ha dieci giorni di tempo per controdedurre. Trascorso tale termine il Presidente della Regione Lazio o alternativamente della Toscana, ai sensi dell'art. 24, comma 2, decide in merito.

6. In caso di cessazione anticipata di un componente del consiglio di amministrazione, il Presidente della Regione Lazio provvede alla sua sostituzione, su designazione della regione di competenza. I nuovi componenti nominati restano in carica per il tempo residuo che rimane al consiglio di amministrazione, fino alla scadenza del mandato.

7. Il consiglio di amministrazione è convocato dal suo presidente e qualora ne facciano richiesta il Presidente della Regione Lazio congiuntamente al Presidente della Regione Toscana.

8. Ai componenti del consiglio di amministrazione è riconosciuta una indennità lorda annua pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore generale dell'Istituto.

9. Al presidente del consiglio di amministrazione compete una indennità pari al venti per cento dell'indennità lorda annua fissata per il direttore generale dell'Istituto.

Art. 9.

Compiti del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività dell'Istituto.

2. Nell'ambito delle proprie competenze, il consiglio di amministrazione, in particolare:

- a) predispose lo statuto e lo trasmette per l'approvazione alle regioni Lazio e Toscana;
- b) adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, su proposta del direttore generale;
- c) definisce, sulla base della programmazione regionale, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'Istituto;
- d) adotta annualmente il piano triennale di attività ed il bilancio pluriennale di previsione, predisposti dal direttore generale;
- e) adotta il piano annuale di attività ed il bilancio preventivo economico annuale, predisposti dal direttore generale;
- f) adotta il bilancio di esercizio, predisposto dal direttore generale.

3. Gli atti di cui al comma 2, lettere b), d), e) ed f), sono trasmessi per l'approvazione alla Regione che esercita la funzione di vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 24, comma 2.

Art. 10.

Scioglimento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del Ministro della salute, può essere sciolto con provvedimento del Presidente della Regione Lazio di concerto con il Presidente della Regione Toscana e d'intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze nel caso di:

- a) aravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;
- b) chiusura del conto economico con una perdita superiore al venti per cento del patrimonio per due esercizi successivi;

c) impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione o situazioni che compromettono il regolare funzionamento dell'Istituto.

2. Con il provvedimento che scioglie il consiglio di amministrazione decade il direttore generale. Il Presidente della Regione Lazio di concerto con il Presidente della Regione Toscana, d'intesa con il Ministro della salute, nomina un commissario straordinario con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito nel termine di novanta giorni dalla data del suo scioglimento.

Art. 11.

Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto dal consiglio medesimo nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti designati dalla Regione Toscana e dalla Regione Lazio.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione dura in carica quanto il consiglio di amministrazione che lo ha eletto.

3. Il presidente del consiglio di amministrazione esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto di cui all'art. 19, comma 3.

Art. 12.

Direttore generale

1. Il direttore generale, nominato dal Presidente della Regione Lazio, di concerto con il Presidente della Regione Toscana, sentito il Ministro della salute, è scelto, sulla base di apposito avviso pubblico, tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente e di comprovata esperienza almeno quinquennale nell'ambito della sanità pubblica veterinaria nazionale ed internazionale e della sicurezza degli alimenti.

2. L'avviso pubblico di cui al comma 1, finalizzato alla formazione dell'elenco degli aspiranti idonei all'incarico di direttore generale, è indetto dalla Regione Lazio, di concerto con la Regione Toscana e l'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina a direttore generale spetta ad una commissione di esperti, la cui composizione è definita con atto amministrativo della Regione Lazio d'intesa con la Regione Toscana, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 8 del decreto legislativo n. 502/1992, ed a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, stipulato con la Regione Lazio, di durata compresa tra tre e cinque anni, rinnovabile una sola volta e non può, comunque, protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502/1992. Il direttore generale, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. Il trattamento economico del direttore generale è determinato dalla Regione Lazio d'intesa con la Regione Toscana ed è regolato ai sensi delle disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), tenuto conto, altresì, delle specificità delle funzioni espletate dall'Istituto e dell'ambito territoriale di competenza. Il compenso, nella misura massima del venti per cento dello stesso, può essere integrato da un'ulteriore quota sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dalla Regione Lazio d'intesa con la Regione Toscana. Gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico del bilancio dell'Istituto.

5. Nei casi in cui ricorrono gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazioni di leggi o dei principi di buon andamento o imparzialità della pubblica amministrazione, il Presidente della Regione Lazio, di concerto con il Presidente della Regione Toscana, provvede alla risoluzione del contratto e alla sostituzione del direttore generale.



6. In caso di assenza o impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore sanitario di cui all'art. 15.

7. Per quanto non espressamente previsto relativamente alla disciplina del rapporto di lavoro del direttore generale, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992.

Art. 13.

Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica ed in particolare:

a) sovrintende a tutto il funzionamento dell'Istituto, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, nonché dei criteri di efficacia e efficienza, verificando, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse;

b) nomina il collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 17;

c) nomina il direttore sanitario di cui all'art. 15 e il direttore amministrativo di cui all'art. 16;

d) predispone annualmente il piano triennale di attività ed il bilancio pluriennale di previsione, per la relativa adozione da parte del consiglio di amministrazione;

e) predispone il piano annuale di attività ed il bilancio preventivo economico annuale, per la relativa adozione da parte del consiglio di amministrazione;

f) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto;

g) stipula i contratti, le convenzioni e le spese nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;

h) propone il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, ed eventuali variazioni, al consiglio di amministrazione;

i) predispone il bilancio d'esercizio, per la relativa adozione da parte del consiglio di amministrazione;

l) assume la responsabilità del budget generale dell'Istituto ed assegna gli obiettivi ai centri di responsabilità verificandone il raggiungimento;

m) presenta al consiglio di amministrazione la relazione gestionale annuale sull'attività svolta.

2. Il direttore generale, ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività di cui al comma 1, è coadiuvato dal direttore sanitario di cui all'art. 15 e dal direttore amministrativo di cui all'art. 16.

Art. 14.

Valutazione del direttore generale

1. All'atto della nomina, la Regione Lazio, d'intesa con la Regione Toscana, assegna al direttore generale gli obiettivi da raggiungere, con particolare riferimento all'efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi.

2. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina del direttore generale, la Regione Lazio, d'intesa con la Regione Toscana, verifica, anche sulla base della relazione gestionale dell'Istituto, i risultati conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi assegnati, e procede o meno alla conferma, entro i tre mesi successivi.

3. La Regione Lazio, d'intesa con la Regione Toscana, definisce preventivamente i criteri di valutazione dell'attività del direttore generale e procede alla valutazione annuale sulla base del raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Regione Lazio d'intesa con la Regione Toscana.

Art. 15.

Direttore sanitario

1. Il direttore sanitario, nominato con provvedimento motivato del direttore generale, è un medico veterinario che non abbia compiuto, al momento del conferimento, il sessantacinquesimo anno di età, in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Il rapporto di lavoro del direttore sanitario è esclusivo e a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, di durata compresa tra tre e cinque anni, rinnovabile. I contenuti di tale contratto, sono quelli previsti dall'art. 3-bis, comma 8 del decreto legislativo n. 502/1992. Il trattamento economico annuo del direttore sanitario è fissato in misura pari all'80 per cento del compenso attribuito al direttore generale. Il predetto trattamento può essere integrato da un'ulteriore quota, nella misura massima del 20 per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi prefissati, annualmente, dal direttore generale da misurarsi mediante appositi indicatori.

3. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico sanitari, coordinando in particolare le funzioni relative alla ricerca scientifica, alla sorveglianza epidemiologica ed alla valutazione del rischio in materia di sicurezza degli alimenti; fornisce parere al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

Art. 16.

Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo, nominato con provvedimento motivato del direttore generale è un laureato in discipline giuridiche od economiche che non abbia compiuto, al momento del conferimento, il sessantacinquesimo anno di età, e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo è esclusivo a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, di durata compresa tra tre e cinque anni, rinnovabile. I contenuti di tale contratto sono quelli previsti dall'art. 3-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 502/1992. Il trattamento economico annuo del direttore amministrativo è fissato in misura pari all'80 per cento del compenso attribuito al direttore generale. Il predetto trattamento può essere integrato da un'ulteriore quota, nella misura massima del 20 per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi prefissati, annualmente, dal direttore generale da misurarsi mediante appositi indicatori.

3. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Istituto ed esprime parere sugli atti emanati dal direttore generale per aspetti e le materie di competenza, nonché su ogni altra questione che venga a lui sottoposta.

Art. 17.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal direttore generale dell'Istituto, dura in carica tre anni, ed è composto da tre membri di cui due designati dalla Regione Lazio, uno dei quali indicato dalla Regione Toscana, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) ed uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il collegio dei revisori dei conti deve essere ricostituito entro quarantacinque giorni dalla cessazione del mandato del precedente collegio. Qualora entro il predetto termine non si provveda alla ricostituzione del collegio, il Presidente della Regione Lazio o alternativamente della Toscana, ai sensi dell'art. 24, comma 2, nomina in via straordinaria, nei successivi trenta giorni, un collegio di tre componenti in possesso dei requisiti prescritti. Decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni, vi provvede il Ministro dell'economia e delle finanze nominando propri funzionari. Tale collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto di nomina del nuovo collegio dei revisori dei conti.

3. Il direttore generale, entro dieci giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza della cessazione di un componente del collegio dei revisori dei conti a seguito di dimissioni, vacanza o qualunque altra causa, provvede a chiedere una nuova designazione all'amministrazione competente ed alla ricostituzione del collegio nel termine di trenta giorni dalla data di designazione. In caso di mancanza di due componenti deve procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio.

4. Il direttore generale convoca il collegio dei revisori dei conti per la prima seduta entro dieci giorni dal provvedimento di nomina.

5. Il collegio dei revisori dei conti, all'atto del suo insediamento, elegge il presidente tra i componenti di designazione regionale.



6. Le adunanze del collegio dei revisori dei conti sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti. Il componente del collegio dei revisori dei conti, che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive, decade dalla carica; decade altresì il componente la cui assenza, ancorché giustificata, si protragga oltre sei mesi. La decadenza è dichiarata dal direttore generale su richiesta motivata degli altri componenti.

7. Il collegio dei revisori dei conti si riunisce almeno una volta al mese. Le riunioni sono convocate dal presidente del collegio dei revisori dei conti, su propria iniziativa o su richiesta motivata di almeno un altro componente. Le convocazioni sono fatte per iscritto, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il collegio dei revisori dei conti può essere convocato anche con modalità telematiche, con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

8. Il collegio dei revisori dei conti tiene un libro delle adunanze e delle deliberazioni in cui verbalizza lo svolgimento di ogni seduta, annotando i controlli eseguiti e registrando i risultati delle verifiche e degli accertamenti compiuti; i verbali di ogni seduta sono sottoscritti dai componenti del collegio dei revisori dei conti e conservati agli atti.

9. Le deliberazioni del collegio dei revisori dei conti sono adottate a maggioranza ed il componente dissidente deve far scrivere nel verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 18.

Compiti del collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti in particolare:

a) vigila sull'attività amministrativa dell'Istituto e sull'osservanza delle leggi;

b) verifica la regolare tenuta della contabilità;

c) esprime, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, parere in merito al bilancio pluriennale di previsione, al bilancio preventivo economico annuale, nonché al bilancio di esercizio;

d) verifica la corrispondenza dei bilanci di cui alla lettera c) alle risultanze delle scritture contabili ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'art. 2403 del codice civile;

e) effettua, almeno ogni trimestre, verifiche e controlli sulla consistenza di cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e titoli di custodia;

f) effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

g) può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento generale dell'Istituto.

2. Il collegio dei revisori dei conti invia relazioni trimestrali alle regioni Lazio e Toscana, anche su richiesta di queste ultime, ed al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e finanze, e svolge, altresì, ogni altra funzione ad esso affidata in materia contabile dalla normativa statale e regionale.

3. Per l'esercizio dei compiti di cui comma 1, tutte le deliberazioni adottate dall'Istituto sono trasmesse al collegio dei revisori dei conti all'atto della pubblicazione nell'albo. Entro quindici giorni dal ricevimento, il collegio dei revisori dei conti formula e trasmette al direttore generale gli eventuali rilievi sugli atti ricevuti. Se il direttore generale non ritiene di doversi adeguare ai rilievi è tenuto a motivare le proprie valutazioni, dandone comunicazione al collegio dei revisori dei conti.

4. I componenti del collegio dei revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo presso gli uffici e le strutture dell'Istituto e prendere visione di tutti i documenti dell'ente.

5. La Regione Lazio, d'intesa con la Regione Toscana, può stabilire indirizzi in ordine ai contenuti della relazione trimestrale di cui al comma 2, anche attraverso la predisposizione di apposito schema tipo.

6. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori dei conti è fissata in misura pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore generale dell'Istituto. Al presidente del collegio dei revisori dei conti compete una maggiorazione pari al venti per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.

7. Per quanto non espressamente previsto relativamente alla disciplina del collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3-ter del decreto legislativo n. 502/1992.

Art. 19.

Statuto

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione provvede alla revisione dello statuto dell'Istituto uniformandolo alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Lo statuto è approvato con atto della Regione Lazio su conforme parere della Regione Toscana.

3. Entro il termine di cui al comma 1 il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche.

4. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro i termini previsti agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Regione Lazio, di intesa con la Regione Toscana, nomina un commissario che provvede all'adozione degli atti entro quarantacinque giorni dalla nomina.

Art. 20.

Finanziamento

1. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato:

a) dallo Stato a carico del fondo sanitario nazionale tenendo conto dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza e delle attività da svolgere;

b) a carico del Ministero della salute per quanto previsto dall'art. 12, comma 2, lettera a), n. 4, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche;

c) dalle regioni e dalle aziende unità sanitarie locali per le prestazioni poste a carico delle stesse;

d) dalle aziende unità sanitarie locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario.

2. Il finanziamento dell'Istituto è inoltre assicurato:

a) da finanziamenti regionali per interventi ed azioni stabiliti dalla programmazione regionale;

b) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati all'art. 3;

c) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessate alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico ed al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche ed alimentari;

d) dai redditi del proprio patrimonio;

e) dagli utili derivanti dalle attività di produzione;

f) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento sulla base di convenzioni o contratti di consulenza ad aziende singole o associate, enti, associazioni di produttori, organizzazioni pubbliche e private;

g) da ogni altra entrata legittimamente percepita dall'Istituto.

Art. 21.

Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche.

2. Ai concorsi per l'assunzione in Istituto si applica il regolamento previsto dall'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche, e, limitatamente al personale addetto alla ricerca il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2011 (Recepimento dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta del 16 dicembre 2010 recante la disciplina concorsuale per il personale addetto alla ricerca degli Istituti zooprofilattici sperimentali).



Art. 22.

Gestione contabile e patrimoniale

1. L'Istituto adotta le norme di gestione contabile e patrimoniale delle aziende unità sanitarie locali della Regione ove ha sede l'Istituto medesimo.

2. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 23.

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni di proprietà al momento della data di entrata in vigore della presente legge e da quelli che pervengono all'Istituto per donazione od altro titolo.

2. In caso di cessazione dell'Istituto i beni che compongono il patrimonio sono trasferiti alla Regione nel cui territorio insistono i beni stessi.

Art. 24.

Vigilanza e controllo

1. La Regione, individuata ai sensi del comma 2, esercita la funzione di vigilanza e controllo sugli atti dell'Istituto e può disporre ispezioni ed indagini sul regolare funzionamento dell'Istituto stesso.

2. Le funzioni di vigilanza e controllo sono assolute, alternativamente, per un periodo di quattro anni, dalla Regione di cui non è espressione il presidente del consiglio di amministrazione.

3. L'esercizio del controllo fa riferimento anche ai risultati di gestione e alla coerenza dei medesimi con gli atti della programmazione statale e regionale e con le normative vigenti in materia.

Art. 25.

Modalità di esercizio della vigilanza e del controllo

1. Lo Statuto e le sue modifiche sono sottoposti all'approvazione della Regione Lazio previo conforme parere espresso dalla Regione Toscana, nei termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo n. 270/1993.

2. Sono altresì soggetti all'approvazione della Regione ai sensi dell'art. 24:

a) il bilancio pluriennale di previsione e il piano triennale delle attività;

b) il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio;

c) il regolamento di cui all'art. 9, comma 3, lettera b);

d) il piano annuale di attività;

e) la deliberazione di programmi di spesa pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle convenzioni;

f) la determinazione della dotazione organica del personale di cui all'art. 21.

3. Gli atti di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla loro adozione, sono trasmessi alla Giunta regionale del Lazio e alla Giunta regionale della Toscana. La Regione che non esercita il controllo ai sensi dell'art. 24, entro quindici giorni dalla ricezione dell'atto, può prospettare osservazioni o rilievi alla Regione che esercita il controllo, ai fini della relativa decisione.

4. La Regione che esercita il controllo, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione, comunica all'Istituto l'approvazione degli atti di cui al comma 2 ovvero il diniego della stessa con atto motivato.

5. Il termine di cui al comma 4 è sospeso per non più di una volta se, prima della scadenza, la Regione che esercita il controllo chiede all'Istituto elementi integrativi di giudizio. In tal caso, il termine per l'approvazione degli atti di cui al comma 2 ovvero per il diniego della stessa, decorre dalla data di ricezione degli elementi integrativi di giudizio richiesti.

6. Il presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto invia, mensilmente, ai Presidenti delle regioni Lazio e Toscana gli elenchi delle deliberazioni non soggette ad approvazione.

Art. 26.

Norme finali e transitorie

1. Il consiglio di amministrazione di cui all'art. 8 è costituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di ratifica della presente intesa.

2. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente intesa continuano ad espletare le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi organi dell'Istituto.

Art. 27.

Abrogazione

1. Sono abrogate nelle rispettive regioni, la legge regionale n. 11/1999 della Regione Lazio e la legge regionale n. 44/1999 della Regione Toscana alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di ratifica nelle rispettive regioni ai sensi di quanto previsto all'art. 28.

Art. 28.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni della presente intesa si applicano alla data di entrata in vigore di entrambe le leggi regionali di ratifica dell'intesa nelle rispettive regioni e, a seguito della pubblicazione delle stesse, sui rispettivi bollettini ufficiali delle leggi regionali.

Roma, 26 febbraio 2014

*Il Presidente
della Regione Lazio*
ZINGARETTI

*Il Presidente
della Regione Toscana*
ROSSI

15R00117



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
(di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
(di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 5 0 3 2 1 *

€ 3,00

